




PROVINCIA DI BELLUNO
Regione del Veneto

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

NORME TECNICHE

B.1



Approvato con D.G.R.V. n. 1136 del 23/03/2010

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Gianpaolo Bottacin

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Bruno Zanolla

SEGRETARIO GENERALE
Daniela Giacomini

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paolo Centelleghes

UFFICIO DEL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE

Paola Agostini
Luigi Baldovin
Fabiola Büchi
Michele Cagliani
Antonella Galantin
Anna Za



Indice

I PARTE: COMPETENZE ED EFFICACIA DEL PTCP.....	7
art. 1 Principi e contenuti del PTCP	7
art. 2 Elaborati costitutivi.....	8
II PARTE: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO.....	11
art. 3 Coordinamento del PTCP con i piani d'area e di settore dello Stato, della Regione e altri Enti	11
art. 4 Coordinamento del PTCP con i piani emanati dalla Provincia e ambiti di coordinamento tematici.....	11
art. 5 Disciplina del coordinamento tra Comuni e Provincia all'interno degli ambiti ottimali.....	12
III PARTE: DISCIPLINE SPECIFICHE	13
CAPO I - <i>Sistema delle Fragilità</i>	13
Norme per le fragilità.....	13
art. 6 Disposizioni generali sul sistema delle fragilità	13
art. 7 Direttive per le aree di fragilità.....	14
art. 8 Coordinamento per la revisione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	14
art. 9 Rischio sismico	15
art. 10 Siti contaminati e siti industriali dismessi	15
art. 11 Attività estrattiva	15
art. 12 Impianti di trattamento dei rifiuti di specifica competenza provinciale.....	15
art. 13 Rischio tecnologico e disciplina delle aree a rischio di incidente rilevante.....	16
Direttive per la classificazione dei terreni ai fini urbanistici nella redazione dei PAT/PATI	16
art. 14 Classi di compatibilità geologica ai fini edificatori.....	16
art. 15 Aree idonee.....	17
art. 16 Aree idonee a condizione	17
art. 17 Aree non idonee.....	17
CAPO II - <i>Sistema Ambientale e Paesaggistico</i>	19
Disciplina della Rete ecologica	19
art. 18 La rete ecologica.....	19
art. 19 Componenti della rete ecologica	19
art. 20 Disposizioni per i sistemi di connessione ecologica.....	20
art. 21 Biotopi di interesse provinciale	21
art. 22 Il Bene Acqua	21
art. 23 Applicazione del deflusso minimo vitale (DMV)	22
art. 24 Conservazione dei livelli d'invaso dei laghi.....	22
Disciplina delle invarianti e dei beni paesaggistici	23
art. 25 Invarianti e valorizzazione del paesaggio.....	23
CAPO III - <i>Sistema degli Insediamenti storico-culturali</i>	26
art. 26 Centri storici	26



art. 27	Complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale; ville venete, complessi monumentali e relative aree di pertinenza	27
CAPO IV – <i>Sistema Insediativo</i>		28
art. 28	Direttive generali per il sistema insediativo	28
art. 29	Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali	29
art. 30	Ambiti per l'insediamento di servizi di livello sovra-comunale	30
Disciplina delle attività produttive: settore primario		32
art. 31	Obiettivi della pianificazione per lo sviluppo del settore primario	32
Disciplina delle attività produttive: artigianato e industria		33
art. 32	Disposizioni generali per gli insediamenti produttivi	33
art. 33	Poli produttivi di salienza provinciale	33
art. 34	Poli produttivi di salienza provinciale in ambiti di fragilità ambientale.....	35
art. 35	Poli produttivi di salienza comunale.....	36
art. 36	Criteri generali per lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)	37
Disciplina delle attività produttive: turismo.....		38
art. 37	Indirizzi per il modello di sviluppo delle risorse turistiche	38
art. 38	Disciplina urbanistica delle strutture alberghiere ed extralberghiere.....	39
art. 39	Rifugi e bivacchi	40
Disciplina delle attività produttive: commercio		41
art. 40	Disposizioni generali per lo sviluppo del commercio e ambiti di coordinamento	41
art. 41	Ambiti per la pianificazione di grandi strutture di vendita	41
art. 42	Rivitalizzazione dei centri storici	41
art. 43	Disposizioni per le medie strutture di vendita e per gli esercizi di vicinato.....	42
art. 44	Disposizioni per gli esercizi polifunzionali nei centri minori	42
Disciplina delle attività produttive: energia.....		43
art. 45	Indirizzi energetici provinciali.....	43
art. 46	Coordinamento della rete energetica	43
CAPO V - Sistemi Infrastrutturali e delle Reti di Comunicazione... ..		45
art. 47	Disposizioni generali per la rete della mobilità.....	45
art. 48	Classificazione funzionale della rete stradale.....	45
art. 49	Disposizione sulla progettazione e costruzione delle infrastrutture lineari	46
art. 50	Rete ferroviaria	46
art. 51	Nodi intermodali	46
art. 52	Trasporto pubblico locale.....	47
art. 53	Impianti di risalita	47
art. 54	Aeroporti, eliporti e aviosuperfici	47
art. 55	Mobilità ciclistica e pedonale	48
art. 56	Sviluppo dei servizi telematici	48



IV PARTE: DISCIPLINA DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL PTCP	49
art. 57 Disciplina della copianificazione	49
art. 58 Accordo di programma	49
art. 59 Disciplina della perequazione territoriale	49
art. 60 Redazione di PAT e PATI in forma semplificata	51
art. 61 Attuazione diretta del PTCP da parte dell'Ente Provincia e coordinamento per la progettazione strategica	51
V PARTE: DISCIPLINA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI COMUNALI	53
art. 62 Approvazione di PAT e PATI	53
art. 63 Valutazione Tecnica Provinciale (VTP) e attività istruttoria.....	53
VI PARTE: NORME TRANSITORIE E PROCEDIMENTALI	54
art. 64 Disciplina dell'attività di pianificazione nelle more dell'approvazione e salvaguardia del PTCP.....	54
art. 65 Disciplina dell'aggiornamento e adeguamento del PTCP e correzione di errori materiali	54
art. 66 Gestione del PTCP e strumenti informativi e procedurali	55
art. 67 Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica	55
art. 68 Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano	58
art. 69 Prescrizioni per la valutazione dell'incidenza che l'attuazione del Piano potrebbe avere sui SIC e le ZPS	58
GLOSSARIO	60



ABBREVIAZIONI:

art.	articolo
artt.	articoli
CEE	Comunità Economica Europea
CLPV	Carta della localizzazione probabile delle valanghe
comma	comma
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
DL	Decreto Legge
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
IFFI	Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia
L. cost.	Legge costituzionale
L.	Legge nazionale
let.	lettera
L.R.	Legge Regionale
O.P.C.M.	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
OOPP	Opere Pubbliche
PAI	Piano di Assetto Idrogeologico
PAT	Piano di Assetto del Territorio
PATI	Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
PI	Piano degli Interventi
PIA	Piani Integrati d'Area
PPAE	Piano Provinciale Attività Estrattiva
PRAE	Piano Regionale Attività Estrattive
PTCP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PTP	Piano Territoriale Provinciale
PTRC	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
PEP	Piano Energetico Provinciale
R.D.	Regio Decreto
s.m.i.	successive modificazioni e integrazioni
SIC	Siti di Interesse Comunitario
Tav.	Tavola
ZPS	Zone a Protezione Speciale



I PARTE: COMPETENZE ED EFFICACIA DEL PTCP

art. 1 Principi e contenuti del PTCP

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP, definisce gli assetti fondamentali del territorio bellunese già delineati nei documenti preliminari del Piano Strategico e dello stesso PTCP, con i quali la società bellunese ha avviato la costruzione di un condiviso modello di sviluppo socio economico.
2. In attuazione di quanto sopra, il PTCP prevede, disciplina e detta norme in conformità alle previsioni dell'art. 22 della L.R. 11/2004 e in particolare:
 - a) acquisisce, verifica e riorganizza i dati e le informazioni che formano il quadro conoscitivo territoriale provinciale;
 - b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie di interesse comunitario e ne affina le relative tutele, provvedendo al loro monitoraggio e alla revisione, se necessario, delle norme di conservazione, per garantire al meglio la continuità dei valori naturalistici e ambientali del territorio provinciale;
 - c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico, idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale, anche in relazione con la tutela degli assetti naturalistici e alla loro capacità di influire sulla stabilità delle terre;
 - d) individua e definisce gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e la strategia di mantenimento dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale, tenuto conto delle relazioni con la Rete Ecologica Provinciale e degli obiettivi di tutela sanciti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
 - e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e alla difesa dall'inquinamento, prescrivendo gli usi espressamente vietati, in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;
 - f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell'articolo 75 della L.R. n. 13 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.;
 - g) riporta i vincoli territoriali previsti dalle disposizioni di legge;
 - h) individua gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e di riserve naturali di competenza provinciale e delimita le zone umide, i biotopi e le altre aree naturali, in quanto sistemi da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio, provvedendo altresì a stabilire le linee di indirizzo per la gestione degli ambiti territoriali che contengono tali sistemi;
 - i) individua e disciplina i corridoi ecologici della rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le zone umide di cui alla precedente lettera h), tenuto anche conto di quanto previsto dalle



- lettere c) e d) del presente articolo, secondo le specifiche direttive, prescrizioni e vincoli di cui agli articoli successivi;
- j) perimetra i centri storici, individua le ville venete, i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;
 - k) definisce gli obiettivi e individua gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale, compresi i sistemi di riqualificazione ambientale e di gestione dei rifiuti;
 - l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla L.R. n. 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";
 - m) circoscrive, sulla base dei criteri di cui all'art. 24, comma 1, lettera g) della legge urbanistica regionale, gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita, nonché gli ambiti di riqualificazione di cui alla precedente lettera k);
 - n) delimita gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più Comuni ai sensi dell'art. 16 della legge urbanistica regionale, compresi gli ambiti di interesse naturalistico e quelli che partecipano alla rete ecologica provinciale;
 - o) individua i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i cui Piani di assetto del territorio (PAT) possono essere redatti in forma semplificata, secondo i criteri indicati dal provvedimento di cui all'art. 46, comma 2, lettera p) della stessa legge regionale.

art. 2 Elaborati costitutivi

1. Il PTCP assume l'efficacia e la valenza di cui all'art. 20 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", nonché dell'art. 22 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
2. Il PTCP della Provincia di Belluno è adottato e approvato in conformità all'art. 23 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ed è costituito:
 - a) da una relazione, così articolata:
 - A.1 Relazione di Sintesi: costituisce il quadro sintetico delle scelte di progetto e del confronto tra competenze, obiettivi, strategie e norme del piano inteso a facilitarne la lettura, il coordinamento e l'applicazione, coincidente con l'elaborato D.3 Sintesi non Tecnica;
 - A.2 Relazione di Progetto: propone e illustra gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico nelle materie di competenza provinciale;
 - A.3 Allegati alla Relazione di Progetto:
 - o A.3.1 Elenco delle principali specie da tutelare;
 - o A.3.2 Classificazione della rete stradale;
 - o A.3.3 Relazione tra il PTCP ed i piani delle Comunità Montane;
 - o A.3.4 Relazione tra il PTCP e le Intese Programmatiche d'Area.La relazione costituisce strumento prioritario per la corretta interpretazione e applicazione delle presenti norme;
 - b) dalle presenti *norme tecniche*, così articolate:
 - B.1 Norme Tecniche: con contenuto prescrittivo, di direttiva e di



indirizzo;

- B.2 Allegati alle Norme Tecniche:
 - o B.2.1 Ambiti ottimali di coordinamento;
 - o B.2.2 Elenco dei biotopi di interesse provinciale;
 - o B.2.3 Elenco dei siti dell'identità ecologica e culturale provinciale;
 - o B.2.4 Elenco degli alberi monumentali;
 - o B.2.5 Livelli d'invaso dei laghi (abrogato con DGRV n. 1136 del 23.03.2010);
 - o B.2.6 Elenco dei geositi;
 - o B.2.7 Elenco dei centri storici;
 - o B.2.8 Elenco dei manufatti storici e moderni di eccellenza;
 - o B.2.9 Elenco dei Comuni i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata;
 - o B.2.10 Elenco dei Progetti Strategici;
 - o B.2.11 Osservatorio Provinciale Permanente sulla Pianificazione;
 - o B.2.12 Sistema delle fragilità;
 - o B.2.13 Documento Preliminare Propedeutico al Progetto Strategico del Fiume Piave;
 - o B.2.14 Linee guida per la pianificazione: il Paesaggio;
 - o B.2.15 Criteri per la progettazione degli insediamenti produttivi;
 - o B.2.16 Criteri per l'ampliamento dei poli produttivi;
 - o B.2.17 Strumenti per l'applicazione della perequazione territoriale;
 - o B.2.18 Linee Guida per un Regolamento Edilizio tipo finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale.

Gli allegati numerati da B.2.12 a B.2.18 costituiscono indicazione metodologica e pratica da tenere presente nella formazione degli strumenti di pianificazione ed in particolare dei PAT e PATI. Le relazioni di piano dovranno adeguatamente rendere ragione della loro applicazione, motivandone le scelte, salvo il caso di pianificazione concertata ai sensi del successivo art. 57 (Disciplina della copianificazione) ove la specifica motivazione sugli allegati verrà compresa e sostituita dalla concertazione stessa.

- c) dagli *elaborati cartografici* (Tavole) che riportano le indicazioni progettuali:
 - C.1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
 - C.2: Carta delle fragilità;
 - C.3: Sistema ambientale;
 - C.4: Sistema insediativo e infrastrutturale;
 - C.5: Sistema del paesaggio;
 - C.6: Carta delle azioni strategiche;
 - C.7: Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-culturale;
- d) dalle *valutazioni ambientali*, così articolate:
 - D.1 Rapporto Ambientale (VAS): relativo alla procedura di valutazione ambientale strategica (ex direttiva CEE n. 2001/42, L.R. n. 11/2004, art. 4 del D.Lgs. n. 4/2008);
 - D.2 Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA): relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche relativa all'attuazione (ex direttiva CEE n. 1993/42 e DPR 375/1997);



- D.3 Sintesi non Tecnica;
- e) da una *banca dati* alfa-numerica e vettoriale contenente il Quadro Conoscitivo di cui all'art. 10 della L.R. n. 11/2004 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d).



II PARTE: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

art. 3 Coordinamento del PTCP con i piani d'area e di settore dello Stato, della Regione e altri Enti

1. Il PTCP rappresenta lo strumento di partecipazione della Provincia ai processi di pianificazione e programmazione promossi dallo Stato, dalla Regione Veneto e da altri soggetti pubblici aventi ruolo nella programmazione territoriale.
2. Il PTCP costituisce il quadro fondamentale per il riconoscimento ambientale e territoriale della Provincia di Belluno, per la difesa e la valorizzazione delle sue specialità naturalistiche, paesaggistiche e socio economiche nonché per il loro sviluppo compatibile, sostenibile e duraturo all'interno della programmazione territoriale a tutti i livelli che il PTCP si propone di coordinare individuando linee e obiettivi strategici, ambiti ottimali di pianificazione e procedure intese a coordinare i programmi, i piani e le azioni delle Amministrazioni e degli altri soggetti chiamati a pensare e a gestire il territorio.
3. Il PTCP costituisce punto di riferimento primario anche per il coordinamento e la concertazione con i Comuni e tra di essi, nonché con la Regione e le altre Province del Veneto, essendosi formato in coordinamento con il redigendo PTRC e con i piani delle Province venete, attraverso il lavoro dell'Ufficio per il Coordinamento delle Province nella predisposizione dei PTCP".
4. Tutti i soggetti coinvolti nella programmazione territoriale provinciale perseguiranno gli obiettivi del presente piano e si coordineranno con lo stesso, in particolare per quanto riguarda la programmazione negoziata di cui alla L. n. 662/1996 e s.m.i., la pianificazione, la progettazione e, quindi, l'approvazione di opere pubbliche e di opere private di interesse generale.

art. 4 Coordinamento del PTCP con i piani emanati dalla Provincia e ambiti di coordinamento tematici

1. Il PTCP recepisce le previsioni dei piani di settore di competenza della Provincia coordinandosi con essi.
2. Nella formazione e nell'aggiornamento dei piani di settore, il PTCP costituisce il riferimento per le scelte fondamentali di competenza dei diversi piani di settore.
3. La Provincia, per la redazione delle pianificazioni di settore che le competono, opera una analisi volta ad individuare i Comuni principalmente interessati dalle dinamiche oggetto del piano, quali primi referenti delle azioni di coordinamento. A tale fine si avvale della base informativa costituita presso l'Ufficio di Piano con le modalità di cui all'art. 66 (Gestione del PTCP e strumenti informativi e procedurali).



art. 5 Disciplina del coordinamento tra Comuni e Provincia all'interno degli ambiti ottimali

1. Il PTCP individua nell'allegato B.2.1 (Ambiti ottimali di coordinamento) gli ambiti ottimali del coordinamento ed i temi per i quali lo stesso è prioritario.
2. All'interno degli ambiti ottimali di coordinamento come individuati nell'allegato B.2.1 (Ambiti ottimali di coordinamento) la pianificazione sui relativi temi è coordinata tra i Comuni e la Provincia mediante Accordo di programma come previsto all'art. 58 (Accordo di programma) e potrà prevedere l'attivazione dell'istituto della perequazione territoriale di cui all'art. 59 (Disciplina della perequazione territoriale).
3. I Comuni e la Provincia possono motivatamente proporre, per specifiche tematiche, ambiti territoriali differenti in cui sviluppare accordi di programma settoriali, in particolare il Comune Capoluogo per le funzioni e i servizi di valenza provinciali in esso presenti e per le importanti relazioni che Belluno deve intrattenere con gli altri sei Capoluoghi delle Province Venete e per la specificità della provincia Bellunese, con le città dell'arco alpino. Il territorio individuato dalla perimetrazione del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi costituisce ambito a sè stante, disciplinato dal Piano per il Parco.
4. L'accordo di programma, ove non promosso volontariamente dai comuni, può essere promosso dalla Provincia.
5. Ove il coordinamento non fosse possibile, anche per il mancato accordo tra le Amministrazioni, la Provincia potrà consentire la pianificazione non coordinata avvalendosi della facoltà di dare prescrizioni vincolanti.
6. La Provincia, al fine di promuovere la pianificazione coordinata, potrà istituire un fondo per forme di incentivazione o di contribuzione alla progettazione coordinata.
7. Il PTCP individua inoltre nell'allegato B.2.1 (Ambiti ottimali di coordinamento) alcuni ambiti per la realizzazione di "Progetti Quadro", in ragione della complessità delle interrelazioni tra le tematiche urbanistiche nei territori interessati. La Provincia promuove e/o sostiene un coordinamento tra i Comuni compresi in ciascun ambito individuato nell'allegato B.2.1 (Ambiti ottimali di coordinamento) o di nuova formazione per la definizione dei contenuti del Progetto Quadro, delle modalità di redazione e delle modalità e tempi del recepimento delle relative previsioni negli strumenti urbanistici comunali.
8. Eventuali proposte per nuovi "Progetti Quadro" saranno valutate nel processo di copianificazione ex art. 15 della L.R. 11/04 in ragione delle indagini di maggior dettaglio che saranno sviluppate in quella sede ai sensi dell'art. 65 (Disciplina dell'aggiornamento e adeguamento del PTCP e correzione di errori materiali) comma 2 lett. b) delle presenti norme.
9. Il Monitoraggio dei PAT/PATI verrà effettuato in coordinamento con quanto previsto all'art. 67 (Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica).



III PARTE: DISCIPLINE SPECIFICHE

CAPO I - *Sistema delle Fragilità*

Norme per le fragilità

art. 6 Disposizioni generali sul sistema delle fragilità

1. La Tav. C.2 (Carta delle fragilità), individua gli ambiti maggiormente interessati dai più rilevanti fenomeni di fragilità, che relativamente al dissesto idrogeologico sono identificabili in: aree di frana, aree esondabili e aree soggette a ristagno idrico, corsi d'acqua in erosione, aree soggette a caduta massi, aree di conoide, aree soggette a sprofondamento carsico.
2. Sono ambiti di fragilità anche le aree soggette a valanga individuate dalla "Carta della localizzazione probabile delle valanghe" (CLPV) realizzata dalla Regione Veneto e adottata nel PAI e quelle identificabili e perimetrabili in fase di stesura dei PAT/PATI e/o con aggiornamento dei dati ARPAV.
3. La Tav. C.2 (Carta delle fragilità) ha valore conoscitivo generale dei principali ambiti di fragilità, esclusivamente quale riferimento per la formazione o revisione dei PAT/PATI che dovranno provvedere alla puntuale ricognizione del territorio aggiornando ed integrando i dati, al fine di delimitare precisamente le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico e individuare le zone di fragilità, per definirne la compatibilità geologica ai fini edificatori.
4. L'allegato B.2.12 (Sistema delle fragilità) costituisce solo ed esclusivamente indicazione metodologica nella formazione degli strumenti di pianificazione, come precisato dall'art. 2 (Elaborati costitutivi) delle presenti norme.
5. Qualora anche a seguito dell'approvazione della Tav. C.2 (Carta delle fragilità) siano riscontrati degli errori cartografici negli ambiti di zona è facoltà di ogni Comune segnalare alla Provincia le varie proposte di modifica.
6. Devono essere comunque rispettate tutte le norme relative agli ambiti di fragilità, ancorché non spazialmente individuati, previsti dalla pianificazione a livello di bacino idrografico e regionale tra cui si citano: i Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico, il Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave, il Piano stralcio per le fasce fluviali, il Piano stralcio delle risorse idriche del fiume Piave, il Piano di Tutela delle acque ed altri che eventualmente fossero in seguito approvati.
7. Sono comunque di competenza delle Autorità di Bacino la classificazione delle aree di pericolosità idraulica e geologica e la definizione delle relative norme di attuazione. Al PTCP spetta l'individuazione delle condizioni di



fragilità ambientale, individuazione che concorre al continuo processo di aggiornamento del Piano di Bacino.

art. 7 Direttive per le aree di fragilità

1. Le aree di fragilità sono disciplinate dalle specifiche leggi e disposizioni di settore.
2. Il PTCP recepisce, facendole proprie, tutte le vigenti prescrizioni del Piano d'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (Delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 19 giugno 2007: Adozione 1° variante e delle corrispondenti misure di salvaguardia). Ogni eventuale futura modifica delle previsioni del PAI comporterà modifica al presente Piano Territoriale, come previsto dall'art. 65 (Disciplina dell'aggiornamento e adeguamento del PTCP e correzione di errori materiali) comma 2 lett. c del presente piano.
3. I PAT/PATI nella ricognizione di cui al precedente art. 6 (Disposizioni generali sul sistema delle fragilità) dovranno adeguarsi alle prescrizioni del PAI vigenti in quel momento e verificare, per le aree non considerate dal medesimo Piano d'Assetto Idrogeologico, la compatibilità e l'idoneità dei terreni ai fini edificatori.
4. Eventuali varianti al PAI richieste dai Comuni contestualmente alla redazione del Quadro Conoscitivo del PAT/PATI e conformi alle procedure previste dall'art. 6 comma 1 delle norme di salvaguardia del PAI, dovranno essere recepite anche dal PTCP una volta conclusa la procedura di aggiornamento del PAI.
5. Fino all'adozione del PAT/PATI, i Comuni valuteranno, per le aree inserite nella Carta delle Fragilità, a seconda della tipologia di intervento edilizio ed infrastrutturale proposto, di avvalersi eventualmente di specifiche relazioni geologiche di approfondimento che valutino l'idoneità edificatoria dell'area oggetto d'intervento tenuto conto della normativa regionale di settore.
6. Per gli ambiti territoriali considerati aree a rischio ad alto potenziale di radon, gli strumenti urbanistici comunali dovranno prevedere appropriate disposizioni anche con riferimento all'allegato B.2.18 (Linee Guida per un Regolamento Edilizio tipo finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale).

art. 8 Coordinamento per la revisione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

1. La Provincia si propone, d'intesa e previa indicazione dei Comuni, di coordinare le proposte per la revisione del PAI laddove il piano stesso faccia riferimento a situazioni di pericolosità e di rischio con rilevanza sovra-comunale o relative ad ambiti e sistemi complessi (es. aste fluviali) e che necessitano di studi di scala territoriale, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure previste all'art. 6 NTA del PAI.
2. Sono inoltre oggetto di prioritaria attenzione gli ambiti di pericolosità e di rischio interessati da interventi e previsioni con carattere di pubblica utilità e rilevanza provinciale (es. discariche).



art. 9 Rischio sismico

1. Per quanto attiene al rischio sismico la Tav. C.1 (Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale) riporta la classificazione sismica dei comuni seconda la normativa vigente (OPCM 3274/2003 e s.m.i., DCRV 67/2003 allegato 1, DGR 71 del 22/01/2008).
2. I PAT/PATI dovranno individuare i criteri urbanistici atti a prevenire gli effetti del rischio sismico anche definendo gli ambiti in cui indirizzare gli interventi di pianificazione preventiva in conformità alle previsioni normative e regolamentari, quali la DGRV 3308/08 *"Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica"*.

art. 10 Siti contaminati e siti industriali dismessi

1. Il PTCP individua nella Tav. C.2 (Carta delle fragilità) i siti nei quali sia accertata la contaminazione nelle matrici ambientali acqua, suolo e sottosuolo, non solo per il superamento della soglia di contaminazione (già Decreto Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n 471), ma anche per il superamento di una soglia di rischio sanitario prevista dalla vigente norma (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152) e determinata con modelli di calcolo specifici riconosciuti a livello internazionale.
2. I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri piani di assetto territoriale (PAT/PATI), definiscono le misure di salvaguardia e riqualificazione dei siti che siano stati interessati o che siano potenzialmente interessati da fenomeni di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee secondo le indicazioni dell'allegato B.2.12 (Sistema delle fragilità).

art. 11 Attività estrattiva

1. Il PTCP individua nella Tav. C.2 (Carta delle fragilità) gli ambiti delle cave autorizzate e delle concessioni minerarie.
2. La ricomposizione dei siti estrattivi costituisce opportunità di valorizzazione e riuso del territorio sia ai fini pianificatori che a fini agricoli, idraulici, ambientali, naturalistici, paesaggistici, turistico ricreativi e di incentivazione della biodiversità.
3. I Comuni, in sede di PAT e PATI, indirizzano e promuovono il recupero ambientale della cave dismesse e non ricomposte proponendo soluzioni di riutilizzo.

art. 12 Impianti di trattamento dei rifiuti di specifica competenza provinciale

1. All'interno degli ambiti ottimali di coordinamento, e salvo diverse indicazioni dei piani regionale e provinciale dei Rifiuti, le Amministrazioni dovranno razionalizzare il sistema di gestione dei rifiuti con specifico riferimento agli inerti, individuando in sede di redazione dei propri strumenti urbanistici i siti idonei e ottimali per il conferimento definitivo degli stessi nonché per le relative attività di recupero.



art. 13 Rischio tecnologico e disciplina delle aree a rischio di incidente rilevante

1. Il PTCP individua nella Tav. C.2 (Carta delle fragilità) le aree a rischio di incidente rilevante e recepisce il Piano di prevenzione del rischio tecnologico interno ed esterno all'impianto industriale, redatto dal soggetto gestore ai sensi del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.
2. Il Comune interessato è tenuto a disciplinare adeguatamente lo spazio indicato dal Piano di prevenzione esterno e, comunque, a facilitare l'esercizio dell'attività di prevenzione ed eventualmente di protezione civile.
3. In ogni caso, d'intesa con il soggetto gestore, il Comune è tenuto a facilitare la rilocalizzazione dell'impianto in un'area appositamente destinata (area industriale ecologicamente attrezzata ai sensi della L. n. 59/1997 e conseguente DPR n. 447/1998), preferenzialmente utilizzando la previsione del PTCP relativamente alle aree industriali ecologicamente attrezzate. Tale previsione deve riguardare gli eventuali impianti assoggettati alla normativa di cui al D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. che dovessero essere installati nel territorio provinciale.
4. La rilocalizzazione delle attività a rischio di incidente rilevante potrà comunque avvenire anche all'interno dei poli produttivi presenti nel Comune, senza peraltro incidere sulle percentuali di ampliamento del polo stesso di cui agli artt. 33 (Poli produttivi di salienza provinciale) e 35 (Poli produttivi di salienza comunale), fermo restando la necessità di coordinamento tra Comune e Provincia con Accordo di Programma di cui all'art. 58 (Accordo di programma) per l'importanza della gestione unitaria delle politiche di gestione del rischio tecnologico ambientale.

Direttive per la classificazione dei terreni ai fini urbanistici nella redazione dei PAT/PATI

art. 14 Classi di compatibilità geologica ai fini edificatori

1. Il PTCP individua criteri omogenei per la classificazione e perimetrazione delle aree, in ordine alla loro compatibilità geologica e idoneità ai fini edificatori, da parte dei Comuni in sede di definizione dei PAT/PATI.
2. La classificazione delle aree secondo i criteri indicati ai successivi articoli è così suddivisa:
 - a) aree idonee;
 - b) aree idonee a condizione;
 - c) aree non idonee.I Comuni in sede di formazione o revisione dei PAT/PATI individuano le aree di cui sopra anche facendo riferimento alle indicazioni metodologiche contenute nell'allegato B.2.12 (Sistema delle fragilità) tenuto anche conto dei livelli di rischio sismico individuati ai sensi dell'art. 9 (Rischio sismico).
3. I Comuni in sede di formazione o revisione dei PAT/PATI, fatte salve le prescrizioni del PAI che risulteranno vigenti, definiscono le prescrizioni per



gli interventi edilizi e di trasformazione urbanistica nelle aree di cui al comma 2 che comunque non dovranno essere in contrasto con le classificazioni previste dal PAI.

art. 15 Aree idonee

1. Si tratta di aree del territorio comunale che si identificano con le aree pianeggianti o a moderata e regolare acclività, costituite da stratigrafie regolari e omogenee dei terreni con buone caratteristiche geotecniche e di permeabilità, non soggette a pericolosità idraulica e idrogeologica.
2. Possono anche essere incluse in questa classe aree a modesta e variabile acclività costituite da terreni di varia composizione e genesi, comunque prive di fenomeni, anche potenziali, di dissesto per frana e non soggette a pericolosità idraulica e idrogeologica, non prossime a variazioni topografiche significative, quali ad esempio orli di scarpata, di terrazzo, modesti rilievi e dossi, piedi di versanti e scarpate.

art. 16 Aree idonee a condizione

1. Si tratta di aree acclivi o anche pianeggianti in cui la stratigrafia dei terreni e le loro caratteristiche geotecniche e di permeabilità sono tali da richiedere adeguati approfondimenti e valutazioni, anche tramite indagini e prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche, con grado di approfondimento rapportato all'importanza delle opere previste, al fine di prevedere la corretta realizzazione degli interventi e garantire le necessarie condizioni di idoneità, cioè di massima sicurezza per gli abitanti, gli utenti, le strutture e le infrastrutture.
2. Appartengono a questa classe anche tutte le aree, con qualsiasi tipo di stratigrafia dei terreni, che siano contigue ad aree non idonee, con estensione da definirsi di volta in volta in ragione del tipo di fragilità e tutte le aree contigue alle aree idonee, ma prossime a elementi morfologici potenzialmente rilevanti ai fini della stabilità generale dell'area, quali ad esempio orli di scarpata, di terrazzo, modesti rilievi e dossi, piedi di versanti e scarpate.
3. Appartengono inoltre a questa classe, prescindendo dal riscontro cartografico con la Tav. C.2 (Carta delle Fragilità):
 - a) i fenomeni di dissesto, e le aree da essi interessate, ai quali sia attribuibile un livello di pericolosità moderato o medio, secondo lo stato dell'arte (metodologia Buwal, ove applicabile, o altre equivalenti);
 - b) le aree suscettibili di instabilità indotta da azioni sismiche;
 - c) le aree soggette a ristagno idrico;
 - d) le aree soggette a sprofondamento carsico.

art. 17 Aree non idonee

1. Appartengono a questa classe, prescindendo dal riscontro cartografico con la Tav. C.2 (Carta delle Fragilità):
 - a) i fenomeni di dissesto e le aree da essi interessate, ai quali sia attribuibile un livello di pericolosità elevato o molto elevato, secondo lo stato dell'arte (metodologia Buwal, ove applicabile, o altre metodologie equivalenti);



- b) gli alvei dei corsi d'acqua.
2. Possono appartenere inoltre a questa classe le aree che i PAT/PATI, con più approfondite analisi, riconosceranno egualmente di pericolosità elevata e molto elevata, anche per l'elevata acclività dei versanti, quali scarpate e pareti rocciose, associate a stratigrafie irregolari e/o con scadenti proprietà geotecniche e geomeccaniche di terreni e rocce.



CAPO II - *Sistema Ambientale e Paesaggistico*

Disciplina della Rete ecologica

art. 18 La rete ecologica

1. Rientrano tra gli obiettivi dei PAT/PATI la tutela, la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione del paesaggio naturale e di quello culturale identitario dei luoghi, degli ecosistemi e della biodiversità.
2. La rete ecologica provinciale è il riferimento per la definizione e per lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale, che dovranno risultare tra loro coerenti sulla base delle disposizioni di cui ai successivi commi 1 e 3 dell'art. 20 (Disposizioni per i sistemi di connessione ecologica).
3. La struttura della rete ecologica di livello provinciale è identificata nella Tav. C.3 (Sistema Ambientale) che sarà aggiornata, senza che ciò comporti procedura di variante, a seguito delle più dettagliate elaborazioni risultanti dalle approvazioni dei PAT o PATI.

art. 19 Componenti della rete ecologica

1. Sono elementi della rete ecologica:
 - a) i nodi ecologici costituenti l'insieme dei siti di elevato valore naturalistico;
 - b) i sistemi di connessione ecologica costituenti l'insieme delle aree che danno continuità ecologica alla rete provinciale attraverso la conservazione dei meccanismi di collegamento funzionale tra i nodi ecologici;
 - c) i biotopi di interesse provinciale.
2. I *nodi ecologici* sono strutture complesse estese su ampie superfici e articolate su molteplici aspetti ecosistemici e paesaggistici e costituiti dalle Aree Protette (nazionali e regionali), dalle Riserve, dalle Zone di Protezione Speciale e dai Siti di Interesse Comunitario derivati dall'applicazione delle Direttiva 79/409/CEE e Direttiva 92/43/CEE. Oltre alle norme nazionali e regionali in materia, ai nodi ecologici si applicano le linee di tutela e di valorizzazione naturalistica programmate dai rispettivi piani di gestione, qualora redatti.
3. I *sistemi di connessione ecologica* si distinguono in:
 - b1 - *aree di collegamento ecologico*, che sono destinate alla promozione e al sostegno di appropriate forme di gestione degli ecosistemi che li compongono e, in particolare le foreste, i pascoli, i sistemi agricoli di pregio.
 - b2 - *corridoi ecologici*, cioè strutture ecosistemiche semplici che si sviluppano in maniera continua, soprattutto lungo i corsi d'acqua e che possono comprendere gli alvei e le fasce ripariali.



4. I *biotopi di interesse provinciale* sono strutture estese su modeste superfici e composte da una o da poche forme ecosistemiche naturali e semi-naturali di riconosciuta importanza naturalistica.
5. Possono rientrare tra le aree di collegamento ecologico anche *spazi periurbani*, destinati a restauro o recupero ecologico ed ambientale.

art. 20 Disposizioni per i sistemi di connessione ecologica

1. I PAT\PATI recepiscono la previsione dei sistemi di connessione ecologica anche verificandone, specificandone e integrandone il disegno, senza che ciò comporti procedura di variante al Piano Provinciale, con la finalità di garantire il collegamento funzionale tra i nodi ecologici ed i biotopi per il passaggio delle specie.
2. Nell'ambito dei sistemi di connessione ecologica i PAT\PATI individuano le forme d'uso del suolo e le trasformazioni compatibili con la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi e degli elementi colturali tipici del paesaggio identitario dei luoghi.
3. I sistemi di connessione ecologica che interessano più comuni possono essere modificati solamente attraverso lo sviluppo di PATI o accordi che coinvolgano tutti i Comuni interessati.
4. Sia per le nuove infrastrutture stradali e ferroviarie sia per gli interventi di miglioramento delle infrastrutture esistenti, in fase di redazione del progetto preliminare sarà effettuato un approfondimento riguardante le interferenze dell'infrastruttura con i sistemi di connessione ecologica, tenuto altresì conto del D.Lgs. n. 163/2006. Le infrastrutture dovranno essere realizzate con attenzione al mantenimento o al potenziamento di condizioni idonee alla dispersione e agli spostamenti delle specie animali di maggiore interesse naturalistico.
5. I PAT\PATI individuano nel dettaglio le aree di collegamento ecologico e dettano disposizioni intese:
 - a) a tutelare le aree agricole di pregio mantenendone le biodiversità e le specificità delle produzioni agricole di pregio, coniugando gli aspetti economico-produttivi a quelli paesaggistici ed ambientali;
 - b) a incrementare la funzione dello spazio agricolo come zona di transizione attraverso la diffusione nelle aree periurbane di sistemi semi-naturali (siepi, boschetti, stagni, ecc.) caratterizzati da specie autoctone e funzionalità ecologica;
 - c) a promuovere la qualità ecologica e paesaggistica delle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, attraverso la realizzazione di sistemi semi-naturali che possano contribuire alla funzionalità della rete ecologica.
6. I Comuni, le Comunità Montane e gli altri soggetti competenti promuovono il mantenimento dei valori naturalistici e paesaggistici anche attraverso gli strumenti della pianificazione forestale individuando criteri di premialità.
7. I PAT\PATI individuano, inoltre, elementi puntuali naturalistici eventualmente importanti per la storia e la memoria delle comunità, tra cui gli alberi monumentali e gli alberi habitat, integrando i contenuti



dell'allegato B.2.4 (Elenco degli alberi monumentali) e dettando regole per la loro tutela e valorizzazione salva la diversa disciplina prevista dal D.Lgs. 42/2004, come modificato dal D.Lgs. 63/2008 e in armonia con la L.R. n. 20 del 9 agosto 2002.

8. Nei corridoi ecologici sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela e il potenziamento della biodiversità e le funzioni che favoriscono lo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Sono ammessi inoltre l'ordinaria utilizzazione orticola, il pascolamento e le restanti attività agricole-zootecniche. Sono invece esclusi gli interventi di indole colturale e naturalistica che possano comportare incrementi del rischio idraulico o di fenomeni franosi.
9. Nei corridoi ecologici sono incentivati gli interventi di mantenimento degli assetti naturalistici che non comportino incrementi del rischio, compresi quelli di gestione degli eventuali popolamenti forestali spontaneamente insediatisi in questi ambiti, quando tali interventi siano volti a ridurre l'attitudine allo scalzamento e allo sradicamento delle componenti arboree e di quelle legnose in genere, durante gli eventi di piena, fatto salvo quanto previsto dalle norme di sicurezza idraulica e idrogeologica.
10. Gli interventi in grado di ridurre la biopermeabilità del territorio dovranno prevedere adeguate opere di sostegno ecologico ed ambientale destinate a conservare o a potenziare le naturali linee di trasferimento delle specie animali da un luogo all'altro del territorio provinciale.
11. Sarà cura dell'Amministrazione provinciale affiancarsi ai Comuni e agli altri soggetti promotori degli interventi di cui al comma precedente nella individuazione delle opere di sostegno ecologico ed ambientale e nella redazione di un manuale tecnico in materia.

art. 21 Biotopi di interesse provinciale

1. I biotopi di interesse provinciale sono individuati nella Tav. C.3 (Sistema ambientale) e nell'allegato B.2.2 (Elenco dei biotopi di interesse provinciale).
2. I PAT\PATI recepiscono i biotopi di cui al comma precedente e dovranno stabilire specifiche normative di tutela e valorizzazione tenendo conto delle valenze naturalistiche e paesaggistiche del contesto in cui essi sono inseriti.
3. I PAT\PATI potranno verificare il perimetro dei biotopi di interesse provinciale laddove questi siano interessati da progetti di rilevanza pubblica non altrimenti localizzabili, mediante concertazione con la Provincia e le Amministrazioni eventualmente coinvolte.

art. 22 Il Bene Acqua

1. Il PTCP, anche all'esito della Valutazione Ambientale Strategica, riconosce la fondamentale funzione che il Bene Acqua assume per garantire l'integrità del territorio provinciale quale naturalisticamente formato e storicamente abitato dall'uomo, costituendo il medesimo Bene la risorsa



principale per assicurare anche future condizioni di qualità di vita, di relazioni sociali e di sviluppo economico sostenibile delle comunità della montagna e delle valli del Bellunese.

2. Per la compatibilità ambientale e territoriale delle scelte urbanistiche, le stesse dovranno tenere in primaria considerazione la gestione del Bene Acqua e dovranno essere sostenute comunque dalla garanzia della corretta gestione del medesimo Bene, in conformità alle norme di valenza ambientale strategica che seguono e principalmente alla garanzia del Deflusso Minimo Vitale.
3. La Provincia, per assicurare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi territoriali e degli equilibri ambientali di cui sopra, promuove, anche in condivisione con la Regione Veneto, le Province contermini e gli altri Enti interessati tutte le opportune azioni di coordinamento per la corretta gestione dell'acqua, pure attraverso la realizzazione del bilancio idrico del reticolo idrografico principale e di un apposito piano di monitoraggio.
4. La Provincia persegue le finalità di cui al primo comma anche tramite la salvaguardia, valorizzazione e la fruizione paesaggistica dell'ambiente fluviale del Piave, nelle forme e compatibilità definite dal Progetto Strategico del Fiume Piave di cui all'allegato B.2.13 (Documento Preliminare Propedeutico al Progetto Strategico del Fiume Piave) delle presenti norme, assunto quale progetto di rilievo provinciale da recepire negli strumenti urbanistici dei territori interessati.

art. 23 Applicazione del deflusso minimo vitale (DMV)

1. Tutti i soggetti che interferiscono direttamente e indirettamente e che operano sull'ambiente idrico sono tenuti al più rigoroso rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 luglio 2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico e per la definizione del minimo deflusso vitale", e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 16 giugno 2008, n.131 "Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto" e del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto e del Piano di Gestione delle Risorse idriche per il bacino del fiume Piave.

art. 24 Conservazione dei livelli d'invaso dei laghi

(abrogato con DGRV n. 1136 del 23.03.2010)



Disciplina delle invarianti e dei beni paesaggistici

art. 25 Invarianti e valorizzazione del paesaggio

1. Nella redazione di PAT\PATI i Comuni specificano le invarianti meritevoli di tutela e di valorizzazione per la conservazione a beneficio delle generazioni future. Sono in ogni caso da considerarsi invariante, anche ai fini della valorizzazione turistica, le seguenti componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio:
 - a) i sistemi dolomitici, che qualificano in maniera determinante il paesaggio provinciale, conferendovi aspetti di integra naturalità e contribuendo, per altro, alla ricchezza generata dal turismo e dalle attività ad esso associate. La disciplina dei sistemi dolomitici interessati dalla candidatura delle Dolomiti a patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO è oggetto dell'accordo di programma interprovinciale, al fine di garantire l'uniformità di gestione e la complessiva conservazione e valorizzazione;
 - b) gli ambiti dichiarati di elevata naturalità di cui alla Tav. C.3 (Sistema ambientale) e già sottoposti a tutela naturalistica, in quanto parchi di rango nazionale e regionale, oppure Siti di Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, oltre alle Riserve gestite da Enti terzi nonché i biotopi di interesse provinciale, i "siti dell'identità ecologica e culturale provinciale" di cui alla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) e all'allegato B.2.3 (Elenco dei siti dell'identità ecologica e culturale provinciale). Qualificano ambiti di elevata naturalità anche la presenza di habitat e di specie animali e vegetali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE ancorché non segnalati nell'elenco sopraccitato;
 - c) le componenti della rete delle acque superficiali o paesaggi delle acque individuati nella Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) e di quelle sotterranee (laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti);
 - d) le foreste dichiarate di rilevante interesse tutelare, ai fini della stabilità dei versanti e per la sicurezza degli abitati, e quelle dichiarate di interesse paesaggistico;
 - e) le aree agricole di pregio e quelle di valenza rurale, dichiarate di interesse paesaggistico e/o sociale-produttivo, e quelle che contribuiscono in maniera essenziale alla continuità della rete ecologica provinciale di cui all'art. 20 (Disposizioni per i sistemi di connessione ecologica) nonché i terreni appartenenti all'antico patrimonio delle Regole secondo le leggi che li disciplinano;
 - f) le aree ad elevata integrità, cioè quelle caratterizzate da ghiacciai, da rocce e da rupi boscate che, in quanto luoghi che per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, risultano poco o nulla antropizzate e che contribuiscono in maniera significativa all'identità del paesaggio e del territorio provinciale. Rientrano in questa categoria i sistemi dolomitici di cui alla precedente lettera a);
 - g) gli ambiti di pregio paesaggistico da tutelare individuati alla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio);



- h) i beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi e quelli del patrimonio dolomitico, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale individuati alla Tav. C.1 (Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale). I terreni di uso civico, soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22 luglio 1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, vengono definiti dai Comuni, in sede di PAT, PATI e PI. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici;
 - i) i centri storici individuati nell'Atlante Regionale dei Centri Storici (L.R. n. 80/80), nella rispettiva declinazione di notevole importanza, di grande e medio interesse individuati alla Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale);
 - j) le ville venete come catalogate dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, individuate alla Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale);
 - k) i complessi e gli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, i complessi monumentali individuati alla Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale);
 - l) le pertinenze relative ai manufatti di cui sopra;
 - m) i contesti figurativi relativi ai manufatti di cui alla lett. k);
 - n) i land markers, ad esempio geositi ed alberi monumentali individuati alla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) e negli allegati B.2.4 (Elenco degli alberi monumentali) e B.2.6 (Elenco dei geositi);
 - o) gli iconemi individuati alla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio).
2. Gli elaborati costituiti dalla Tav. C.5 (Sistema del paesaggio) e Tav. C.7 (Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-culturale) e dall'allegato B.2.14 (Linee guida per la pianificazione: il Paesaggio) rappresentano la base del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle relative invarianti.
3. Il Consiglio provinciale, con specifica deliberazione, potrà integrare e aggiornare l'elenco e la dimensione delle invarianti sulla base di future ricognizioni degli assetti territoriali fermo quanto stabilito D.Lgs. 42/2004. Le integrazioni di cui sopra non produrranno variante del presente PTCP.
4. Per i geositi non costituenti singolarità geologiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 valgono le seguenti prescrizioni:
- a) i Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri piani di assetto territoriale (PAT/PATI), individuano e censiscono i geositi, sui quali non vanno previsti interventi di trasformazione, se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela;
 - b) i Comuni definiscono anche le norme di tutela dei geositi, prevedendo espressamente norme di tutela delle skyline e dei coni visuali;
 - c) nei medesimi siti non vanno effettuate modifiche morfologiche ed



- idrogeologiche, se non per motivi di sicurezza, di incolumità e di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni;
- d) i Comuni trasmettono alla Provincia e alla Regione la proposta di individuazione di nuovi geositi o la riperimetrazione di quelli già censiti, al fine di consentire l'aggiornamento del PTCP e del database geositi regionale.



CAPO III - *Sistema degli Insediamenti storico-culturali*

art. 26 Centri storici

1. Il PTCP individua cartograficamente nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) con perimetrazione oppure con appositi punti i centri di antica formazione enumerati nell'allegato B.2.7 (Elenco dei centri storici).
2. Il Comune, in fase di adeguamento alle indicazioni del PTCP o di predisposizione dello strumento urbanistico, stabilisce con maggior dettaglio il perimetro dei centri storici, completandoli con le aree di pertinenza visiva o funzionale presenti ai margini degli stessi.
3. Per quanto concerne i centri storici individuati puntualmente, il Comune provvede a perimetrarne l'ambito sulla base di ricognizioni storiche e rilevamenti in sito.
4. Per la tutela dei centri storici i Comuni dovranno dettare le misure atte a garantire il mantenimento del contesto urbanistico ed edilizio, definendo i caratteri tipologici e i materiali costruttivi tipici del luogo, pure tramite schedatura dettagliata degli edifici evidenziando particolarmente quelli di interesse storico-architettonico e degli spazi in stretta relazione con essi.
5. Comuni provvederanno in particolare:
 - a) alla redazione di un abaco che tenga conto delle peculiarità tipologiche e delle caratterizzazioni formali proprie delle singole zone, fornendo inoltre indicazioni volumetriche per contestualizzare correttamente gli interventi;
 - b) alla definizione di prescrizioni e incentivi, se del caso con ricorso al credito edilizio, atti ad evitare il frazionamento fondiario o a ricostruire le unità edilizie storiche laddove ritenuto meritevole dal punto di vista urbanistico e architettonico;
 - c) alla previsione per i centri storici di grande interesse e notevole importanza un adeguato sistema di accesso veicolare e di sosta, finalizzato al rispetto del contesto e della fruibilità, con particolare attenzione alla componente turistica ed alla eliminazione delle barriere architettoniche;
 - d) al mantenimento e al recupero degli spazi aperti e dei manufatti minori caratterizzanti il contesto storico-urbanistico (orti, giardini, piazze, fontane, capitelli, statue e monumenti, coni visuali, muri e muretti, ecc.), individuando e tutelando le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico fermo quanto stabilito dal D.Lgs. 42/2004;
 - e) a non interrompere o modificare, nei centri storici interessati dal fenomeno urbanistico del "rifabbrico" e nei quali lo stesso costituisca una componente storica insediativa ed edilizia significativa, l'assetto tipologico e i caratteri originari, anche quanto ai materiali, ivi compresa la diversificazione tra edifici destinati ad abitazioni e a rustici pur consentendone il mutamento d'uso e altresì mantenendo gli assi viari e i coni visuali conservando l'assetto planivolumetrico del "rifabbrico" originario;
 - f) al mantenimento della relazione tra il centro storico ed il contesto paesaggistico.



art. 27 Complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale; ville venete, complessi monumentali e relative aree di pertinenza

1. Il PTCP individua nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) e nell'allegato B.2.8 (Elenco dei manufatti storici e moderni di eccellenza) i complessi e gli edifici di pregio architettonico d'interesse provinciale, nonché le ville venete ed i complessi monumentali.
2. La suddetta tavola ed il relativo elenco dovranno essere integrati in occasione dell'approvazione degli strumenti urbanistici comunali sulla base della verifica, appositamente eseguita in quella sede, del patrimonio che riguarda le architetture, le arti decorative, l'arte dei giardini, l'urbanistica e in genere la storia e la testimonianza eccellente degli insediamenti e delle trasformazioni del territorio ad opera dell'uomo.
3. I piani comunali dovranno prevedere specifiche prescrizioni e incentivi, anche ricorrendo agli istituti del credito edilizio e della compensazione urbanistica per garantire il recupero e la conservazione del patrimonio edilizio di cui ai commi precedenti, perseguendo programmi di mantenimento o di ricomposizione dell'organismo architettonico evitandone il frazionamento edilizio. Tali programmi dovranno perseguire la salvaguardia delle aree interstiziali e degli spazi circostanti in modo da garantirne la fruizione anche visiva e saranno redatti sulla base di specifiche notizie storiche e analisi paesaggistiche.
4. In particolare, nella redazione dei piani comunali, ci si dovrà attenere alle metodologie e alle pratiche descritte nell'allegato B.2.14 (Linee guida per la pianificazione: il Paesaggio).



CAPO IV – Sistema Insediativo

art. 28 Direttive generali per il sistema insediativo

1. Il PTCP, nel rispetto e per il raggiungimento delle finalità enunciate dall'art. 2 della L.R. n. 11/2004, dispone le seguenti direttive per la formazione degli strumenti urbanistici comunali:
 - a) riqualificazione, completamento del tessuto insediativo ed ampliamento degli insediamenti nel rispetto delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica;
 - b) contenimento del consumo di territorio, massimizzando l'utilizzo delle aree già urbanizzate e del patrimonio edilizio esistente, del quale va favorito il recupero nelle sue diverse forme;
 - c) massimo utilizzo delle aree interstiziali, dei vuoti urbani e delle aree anche dismesse collocate nei centri e nei nuclei urbani;
 - d) favorire l'eventuale ampliamento delle aree urbanizzate in continuità con quelle preesistenti;
 - e) coordinare le previsioni insediative con quelle per la mobilità come indicato al successivo art. 47 (Disposizioni generali per la rete della mobilità);
 - f) favorire la massima utilizzazione del sistema esistente dei servizi alla popolazione, anche attraverso il riuso di immobili dismessi, riducendo l'esigenza di realizzazione di nuove attrezzature di servizio;
 - g) privilegiare gli interventi edilizi con le caratteristiche di cui alla L.R. 4/2007 e delle Linee Guida, redatte ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, unitamente a quanto disposto con i relativi provvedimenti regionali di approvazione.
2. Il PTCP riconosce le tendenze prevalenti in atto nel sistema insediativo, e le evidenzia, in via preliminare, nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale). Compete ai Comuni, in sede di redazione dei propri strumenti urbanistici, il più preciso riconoscimento e la definizione delle opportune strategie e apparati normativi in osservanza delle seguenti direttive:
 - a) *tendenza all'espansione dei poli principali*: crescita dei poli urbani di antica formazione secondo il modello "a macchia d'olio" che, con l'esaurirsi della omogenea disponibilità di suoli adatti all'urbanizzazione in tutte le direzioni dell'espansione, diviene di tipo lineare e/o "nastri-forme", cioè per lo più lungo le strade preesistenti. In tali situazioni deve essere razionalizzato lo sviluppo del centro urbano, privilegiando il completamento delle porzioni di territorio già urbanizzate con particolare cura alla definizione dei margini urbani;
 - b) *tendenza all'edificazione lineare*: sviluppo degli insediamenti lungo le infrastrutture lineari esistenti. In tali situazioni deve essere evitata la saldatura tra nuclei originariamente distinti, vanno salvaguardati il paesaggio agricolo circostante nonché le visuali su esso e, inoltre, sarà da evitare inoltre il proliferare di accessi lungo le viabilità;
 - c) *tendenza all'edificazione diffusa*: diffusione insediativa di tipo peri – urbano, costituita dallo sviluppo di abitazioni monofamiliari e/o di piccoli aggregati urbani nello spazio rurale sia vallivo che montano. Nelle zone



caratterizzate da insediamenti diffusi, i Comuni dovranno valorizzare i singoli centri e località di dimensione limitata, consolidando la struttura insediativa organizzata attorno alle aree destinate a servizi e spazi pubblici e privati di uso pubblico e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 ed in particolare per la riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edilizio esistente, i Comuni valorizzeranno gli istituti del credito edilizio e della perequazione urbanistica previsti dagli artt. 35 e 36 della L.R. n. 11/2004.

art. 29 Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali

1. In sede di formazione dei nuovi strumenti urbanistici, i Comuni svilupperanno il dimensionamento della componente residenziale con le finalità di:
 - a) dimensionare il fabbisogno abitativo considerando primario il recupero del patrimonio edilizio inutilizzato;
 - b) soddisfare le esigenze di prima abitazione dei residenti;
 - c) prevedere e incentivare la realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato;
 - d) favorire interventi residenziali a valenza sociale acquisendo attraverso patrimoni pubblici aree da mettere a disposizione dell'edilizia pubblica, nonché attraverso iniziative private;
 - e) governare il fenomeno delle seconde case contenendone l'espansione, anche attraverso la previsione di interventi residenziali a valenza sociale e privilegiando il potenziamento del sistema ricettivo alberghiero nelle sue diverse tipologie;
 - f) contenere nuove espansioni residenziali laddove vi siano bassi indici di utilizzazione del patrimonio edilizio esistente;
 - g) promuovere lo sviluppo del turismo con gli obiettivi e le modalità di cui all'art. 38 (Disciplina urbanistica delle strutture alberghiere ed extralberghiere) cercando di limitare la realizzazione di Residenze Turistiche Alberghiere e di Residence che svalutano il patrimonio alberghiero provinciale;
 - h) realizzare interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata, in conformità con gli atti di programmazione regionale in materia.
2. Dovrà inoltre essere verificata e garantita per i nuovi insediamenti:
 - a) la disponibilità di risorsa idrica aggiuntiva;
 - b) la realizzazione e/o la razionalizzazione delle reti dei sottoservizi, anche telematici.
3. Il dimensionamento verrà effettuato con particolare riguardo alla valutazione de:
 - a) il patrimonio edilizio esistente non occupato;
 - b) il fabbisogno edilizio insorgente (previsione decennale) con riferimento alle variazioni demografiche, al ruolo del Comune nell'economia territoriale, nel sistema produttivo provinciale, nel sistema delle infrastrutture di trasporto, dei servizi anche commerciali alla persona e alla comunità, in accordo con quanto previsto dal presente Piano;



- c) la variazione quantitativa della popolazione;
 - d) la variazione dei nuclei familiari sia in valore assoluto che nella composizione;
 - e) i flussi migratori;
 - f) la previsione di insediamenti produttivi secondari, terziari e/o misti;
 - g) l'eliminazione di eventuali incompatibilità per quanto attiene la prevenzione dei rischi naturali maggiori.
4. La valutazione di cui al comma 3 deve essere esposta in una apposita relazione che rappresenti in forma sintetica e numerica gli equilibri che il PAT/PATI si propone di raggiungere per quanto riguarda gli insediamenti residenziali. La stessa valutazione deve essere esposta anche in relazione alle dotazioni residenziali previste nel vigente PRG. Sulla base della suddetta dettagliata analisi, qualora si riscontri eccesso o difetto di residenzialità rispetto al fabbisogno edilizio insorgente, si provvederà in sede di PAT/PATI ad adeguare la capacità edificatoria anche attraverso l'istituzione di crediti edilizi.

art. 30 Ambiti per l'insediamento di servizi di livello sovra-comunale

1. Il PTCP individua nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) l'ubicazione dei centri erogatori di servizi relativi agli ambiti in cui è opportuno coordinare le politiche di pianificazione dei servizi alla popolazione di rilievo sovra-comunale al fine di elevarne la qualità dell'offerta ed il rendimento economico a vantaggio anche della domanda coerentemente con gli atti di programmazione regionale.
2. Nella formazione dei PAT/PATI i Comuni sono tenuti all'attuazione della previsione di cui al 1° comma individuando le attrezzature o le aree necessarie per il perseguimento di tali obiettivi, allo scopo di migliorare la gestione qualitativa ed economica nell'erogazione dei servizi.
3. I Comuni sono tenuti a favorire nei PAT/PATI l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e quella relativa ad ogni singolo servizio, anche integrando la pianificazione urbanistica con quanto previsto, tra l'altro, dai piani di zona di cui alla L. n. 328/2000, dai piani urbani del traffico, dai piani del commercio. A tale scopo sarà attuato il coordinamento intercomunale della pianificazione dei servizi con la modalità di cui all'art. 5 (Disciplina del coordinamento tra Comuni e Provincia all'interno degli ambiti ottimali).
4. I PAT/PATI definiscono il dimensionamento e provvedono alla localizzazione definitiva delle attrezzature e dei centri di attrazione di livello sovra-comunale in funzione dei seguenti elementi:
 - a) ruolo territoriale dei Comuni rispetto all'attuale distribuzione dei servizi all'interno del territorio di riferimento;
 - b) consistenza demografica (residenti stabilmente insediati);
 - c) entità del bacino di utenza per ogni attrezzatura o servizio;
 - d) presenza di adeguate infrastrutture di collegamento viario e di servizi di trasporto;
 - e) entità del movimento turistico.
5. L'individuazione e la localizzazione di massima dei servizi e attrezzature di livello sovra-comunale spetta prioritariamente al Comune/ai Comuni



interessati, nell'ambito del coordinamento con la Provincia delle politiche di pianificazione di cui all'art. 5 (Disciplina del coordinamento tra Comuni e Provincia all'interno degli ambiti ottimali).

6. La previsione di servizi di rilievo sovra-comunale costituisce criterio prioritario per la deroga del limite di cui alla lett. f) dell'art.13 della L.R. 23 aprile 2004 n.11, ai sensi dell'art.1 della L.R. 26 giugno 2008, n.4.



Disciplina delle attività produttive: settore primario

art. 31 Obiettivi della pianificazione per lo sviluppo del settore primario

1. Il PTCP riconosce nel mantenimento, nel recupero e nello sviluppo dell'agricoltura e nella cura e manutenzione dell'ambiente la condizione essenziale per un futuro della montagna e per la valorizzazione del suo territorio e sostiene le attività agro-silvo-pastorali diffuse sul territorio tra cui quelle proprie degli Enti Regolieri e degli usi e proprietà collettiva.
2. I piani comunali individuano politiche di sviluppo atte a difendere e, se possibile, ripristinare le caratteristiche del territorio agrario anche come "habitat" umano storicamente consolidato.
3. I Comuni, nella formazione dei PAT/PATI:
 - a) individuano gli ambiti caratterizzati da sistemazioni agrarie di pregio ambientale e paesaggistico;
 - b) individuano e salvaguardano le aree agricole caratterizzate da produzioni tipiche e di pregio e le aziende agricole attive e possono introdurre strumenti per premiare quelle attività agricole a carattere non intensivo/integrato di tradizione locale rispettose dell'ambiente;
 - c) salvaguardano lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali e i valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti in tali ambiti;
 - d) favoriscono la conservazione e/o il ripristino di elementi caratteristici, come fossati, filari, alberature di confine, percorsi, muri a secco, terrazzamenti e simili;
 - e) individuano strumenti di premialità anche sotto forma di perequazione ambientale per il recupero del territorio rurale, coordinandosi con gli strumenti della pianificazione forestale in funzione dell'arretramento e della diminuzione del bosco di recente formazione, del ripristino dei pascoli, dei prati e del paesaggio agrario;
 - f) possono individuare i manufatti già esistenti o destinare nuove aree e/o strutture per l'insediamento di mercati aperti per i produttori agricoli (decreto ministeriale 20 novembre 2007) e di piccole attività casearie;
 - g) definiscono le norme in materia di edilizia riguardanti la realizzazione o ristrutturazione dei manufatti nei prati e pascoli, quali malghe e analoghi annessi, prevedendo deroghe e agevolazioni anche tenendo conto della funzione che gli stessi possono avere per incrementare il recupero delle colture, il mantenimento del paesaggio agrario e per il loro utilizzo anche per attività di educazione ambientale, culturali e agrituristiche.



Disciplina delle attività produttive: artigianato e industria

art. 32 Disposizioni generali per gli insediamenti produttivi

1. Il PTCP riconosce come poli per gli insediamenti produttivi le aree produttive vigenti negli strumenti urbanistici comunali (PRG, PAT, PATI) al momento di adozione del PTCP, comprese le varianti ancorché non ancora approvate anche ai sensi della L.R. 35/2002, che abbiano destinazione industriale, artigianale, logistica, terziaria e di servizio alle imprese, nonché che abbiano destinazione d'uso turistica o commerciale anche non legata al processo produttivo.
2. Tra i poli produttivi di cui al comma 1 il PTCP individua nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) i poli produttivi di salienza provinciale che per funzione, ubicazione, collocazione rispetto alle reti infrastrutturali o vicinanza agli insediamenti assumono rilevanza strategica per il territorio provinciale. Tutti i poli produttivi di cui al comma 1 che non rientrano nella tipologia "poli produttivi di salienza provinciale" vengono considerati poli produttivi di salienza comunale.
3. Tutte le aree e i poli per insediamenti produttivi ricadenti nel territorio provinciale devono essere pianificati e progettati sulla base di criteri ambientali di cui all'allegato B.2.15 (Criteri per la progettazione degli insediamenti produttivi).
4. Nel processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede di pianificazione comunale o sovra-comunale, i Comuni faranno apposite valutazioni relativamente agli impatti degli ampliamenti delle aree produttive elaborando la valutazione di tali impatti sul sistema ambientale e individuando, se necessario, opportune forme di mitigazione e compensazione.
5. Le percentuali di ampliamento previste dai successivi articoli per i poli produttivi saranno soggette a monitoraggio annuale. In presenza di dimostrate esigenze supportate dalle analisi condotte dall'Ufficio di Piano in collaborazione con gli Uffici Tecnici comunali, dette percentuali potranno essere riviste dalla Provincia.

art. 33 Poli produttivi di salienza provinciale

1. Il PTCP suddivide i poli produttivi di salienza provinciale nelle seguenti tipologie:
 - a) Poli produttivi a destinazione mista: si tratta di aree industriali costituite da insediamenti produttivi ed artigianali nelle quali sviluppare anche funzioni commerciali, terziarie, di servizio alle aziende o direzionali. Il PTCP individua i seguenti poli produttivi di salienza provinciale a destinazione mista meglio individuati nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale):
 - Comune di Belluno: località Veneggia;
 - Comune di Sedico: area lungo la strada statale 50;
 - Comune di Fonzaso: località Arten;



- Comune di Ponte nelle Alpi: area lungo Viale Cadore;
 - Comune di Feltre: località Peschiera;
- b) Poli produttivi per la produzione e l'innovazione: si tratta di aree industriali costituite prevalentemente da insediamenti produttivi ed artigianali e nelle quali il commercio consegue esclusivamente alla vendita del prodotto ottenuto dal processo produttivo. Il PTCP individua i seguenti poli produttivi di salienza provinciale per la produzione e l'innovazione meglio individuati nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale):
- Comune di Belluno: località Levego;
 - Comune di Mel: località Villa di Villa;
 - Comune di Limana: località Cesa;
 - Comune di Trichiana: località Cavassico;
 - Comune di Feltre: località Villapaiera;
 - Comune di Auronzo di Cadore: località Cima Gogna;
- c) Polo produttivo ecologicamente attrezzato: si tratta di un' area attrezzata e tecnologicamente specializzata nella gestione dei rifiuti, nel trattamento dell'umido, del secco, dei rifiuti ingombranti, nella centralizzazione e selezione della frazione secca riciclabile proveniente dalla gestione della raccolta differenziata e nella produzione energetica del biogas. Il PTCP individua quale polo produttivo di salienza provinciale ecologicamente attrezzato l'area industriale sita nel Comune di Santa Giustina in località Maserot.
- d) Poli produttivi in ambiti di fragilità ambientale come definiti nel successivo art. 34 (Poli produttivi di salienza provinciale in ambiti di fragilità ambientale).
2. I poli produttivi di salienza provinciale di cui al precedente comma 1 lettere a) ,b) ,d) possono diventare luogo di progetti di innovazione e di servizi alle imprese.
3. Gli strumenti di pianificazione devono giustificare eventuali previsioni di ampliamento dei poli produttivi di salienza provinciale, anche quanto al loro dimensionamento, con indagini da effettuare secondo i criteri previsti dall'allegato B.2.16 (Criteri per l'ampliamento dei poli produttivi).
4. E' consentita la previsione d'ampliamento dei poli produttivi di salienza provinciale qualora l'80% della superficie del polo risulti occupata da attività produttive come specificato nell'allegato B.2.16 (Criteri per l'ampliamento dei poli produttivi). Tale percentuale può essere motivatamente derogata attraverso la pianificazione coordinata con la Provincia ai sensi dell'art. 57 (Disciplina della copianificazione) qualora specifiche evenienze o riscontri, supportati da adeguate analisi e valutazioni, ne giustifichino la necessità. Le nuove superfici produttive costituenti ampliamento delle preesistenti dovranno essere previste in contiguità alle stesse.
5. Per i poli produttivi di salienza provinciale il PTCP prevede il limite massimo di ampliamento del 10% della superficie del polo, come individuata ai sensi del comma 1 dell' art. 32 (Disposizioni generali per gli insediamenti produttivi).



6. Ampliamenti maggiori del 10% della superficie del polo potranno essere concessi esclusivamente previa stipula di un Accordo di pianificazione come previsto dall'art. 57 (Disciplina della copianificazione) tra il Comune nel quale ricade il polo e la Provincia, qualora non già attivato. La Provincia potrà a sua volta coinvolgere mediante Accordo di programma, come previsto dall'art. 58 (Accordo di programma), anche i Comuni appartenenti all'ambito ottimale di coordinamento nel quale il polo ricade o comunque interessati dal suo ampliamento, nonché attivare l'istituto della perequazione territoriale di cui all'art. 59 (Disciplina della perequazione territoriale).
7. Qualora si preveda di ampliare il polo produttivo ecologicamente attrezzato a favore di aziende il cui processo merceologico è legato alla cernita, al trattamento, alla centralizzazione, alla trasformazione dei rifiuti in generale o alla ricerca, all'innovazione, alla produzione di energia nell'ambito della filiera del riciclaggio, gli ampliamenti potranno essere consentiti in deroga ai limiti previsti dal presente articolo anche senza la stipula dell'accordo di pianificazione, fermo restando che dovranno essere pianificati e progettati nel rispetto dei vincoli imposti dalla programmazione di settore in tema di gestione dei rifiuti nonché secondo i criteri di cui all'allegato B.2.15 (Criteri per la progettazione degli insediamenti produttivi).

art. 34 Poli produttivi di salienza provinciale in ambiti di fragilità ambientale

1. Il PTCP individua nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) i poli produttivi in ambiti di fragilità ambientale che per la particolare fragilità e vulnerabilità ambientale del sito sono potenziabili e ampliabili alle condizioni di cui al comma 2, e così li definisce:
 - a) *R&S AREA*: si tratta dell'area produttiva per la produzione e l'innovazione di Villanova nel Comune di Longarone, dove favorire la presenza di aziende attive nel settore della ricerca e sviluppo e le destinazioni terziarie (laboratori, incubatori, centri ricerca, uffici, servizi, ecc.);
 - b) *centro logistico*: si tratta dell'area produttiva per la produzione e l'innovazione di Paludi sita nei Comuni di Pieve d'Alpago e Ponte nelle Alpi, di cui promuovere la conversione in centro logistico specializzato nell'interscambio delle merci e delle persone a servizio dei poli produttivi al fine di ottimizzare il flusso e lo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, la gestione fisica, informatica ed organizzativa del flusso dei prodotti e delle fonti di approvvigionamento ai clienti finali, in rete con il sistema dei nodi intermodali di cui all'art. 51 (Nodi intermodali).
2. In tali aree l'ampliamento previsto all' art. 33 (Poli produttivi di salienza provinciale) commi 4,5,6 è subordinato alla preventiva realizzazione di specifici interventi che garantiscano il contenimento del rischio e del pericolo geologico e idrogeologico e la conseguente riorganizzazione funzionale e riqualificazione urbanistica dell'area, facilitando:
 - a) l'introduzione di funzioni diverse da quelle produttive, calibrando i parametri urbanistici (indice fondiario, rapporto di copertura, altezza massima), per incentivare la riconversione degli edifici esistenti;



- b) la riduzione della pressione dell'area industriale nell'ambito di fragilità, aumentando le superfici a verde e prevedendo progetti di messa in sicurezza delle condizioni idrogeologiche dell'area.
3. Per il potenziamento e l'ampliamento di tali poli produttivi è prevista la possibilità di un Accordo di programma di cui all'art. 58 (Accordo di programma) sia per attuare gli interventi sia per promuoverne il riordino e la riqualificazione urbanistica, anche attraverso concorsi di idee, PAT/PATI tematici, piani urbanistici attuativi, ecc.

art. 35 Poli produttivi di salienza comunale

1. I Comuni valutano quali tra i poli produttivi di salienza comunale debbano mantenere in prospettiva una caratterizzazione prevalentemente manifatturiera (aree ex L. n. 765/67; art. 27 L. n. 865/71; DPR n. 447/98) e quali possano evolvere in aree per attività miste (secondarie e terziarie ivi comprese quelle commerciali).
2. Gli strumenti di pianificazione devono giustificare eventuali previsioni di ampliamento dei poli produttivi di salienza comunale, anche quanto al loro dimensionamento, con indagini da effettuare secondo i criteri previsti dall'allegato B.2.16 (Criteri per l'ampliamento dei poli produttivi).
3. E' consentita la previsione d'ampliamento dei poli produttivi di salienza comunale qualora l'80% della superficie del polo risulti occupata da attività produttive come specificato nell'allegato B.2.16 (Criteri per l'ampliamento dei poli produttivi).
4. La percentuale di cui al comma che precede potrà essere motivatamente derogata attraverso la pianificazione coordinata con la Provincia ai sensi dell'art. 57 (Disciplina della copianificazione) qualora specifiche evenienze o riscontri, supportati da adeguate analisi e valutazioni, ne giustificino la necessità.
5. Le nuove superfici produttive costituenti ampliamento delle preesistenti dovranno essere previste in contiguità alle stesse.
6. I poli produttivi di salienza comunale possono essere ampliati, in assenza del coordinamento di cui all'art. 5 (Disciplina del coordinamento tra Comuni e Provincia all'interno degli ambiti ottimali), complessivamente in misura non superiore al 10 % della somma delle loro superfici, individuate ai sensi del comma 1 dell'art. 32 (Disposizioni generali per gli insediamenti produttivi). E' comunque ammesso un ampliamento complessivo di 2.000 mq, anche qualora il calcolo che precede non ne consentisse il raggiungimento.
7. Ampliamenti maggiori del 10%, e comunque superiori a 20.000 mq, potranno essere concessi soltanto attraverso il coordinamento previsto dall'art. 5 (Disciplina del coordinamento tra Comuni e Provincia all'interno degli ambiti ottimali).
8. Tali maggiori ampliamenti hanno lo scopo prioritario di ridurre il numero delle aree di espansione e possono essere previsti in particolare nei seguenti casi:
 - a) concentrazione in un unico polo degli ampliamenti di più poli, anche appartenenti a più Comuni;



- b) trasferimento di attività produttive da zone improprie.
9. L'individuazione e la realizzazione di nuovi poli produttivi di salienza comunale è ammessa nei seguenti casi:
- a) qualora non fosse possibile l'ampliamento in contiguità agli esistenti e qualora ne fosse dimostrata l'effettiva necessità e convenienza;
 - b) qualora vengano recuperati ambiti compromessi;
 - c) nei comuni il cui territorio insista a quota superiore ai 600 m s.l.m. e caratterizzati da consistente calo demografico, sempre qualora non fosse possibile l'ampliamento in contiguità.
10. Nei casi di cui al comma che precede la previsione di nuovi poli avverrà applicando la procedura concertata e coordinata di cui all'art. 5 (Disciplina del coordinamento tra Comuni e Provincia all'interno degli ambiti ottimali).

art. 36 Criteri generali per lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. I Comuni elaborano criteri da adottare negli interventi, di cui al DPR n. 447/98 e alle relative leggi regionali, volti a favorire e promuovere:
- a) la qualificazione complessiva del manufatto produttivo e dell'area interessata dalla variante, secondo le direttive contenute nell'art. 32 (Disposizioni generali per gli insediamenti produttivi);
 - b) la previsione di crediti edilizi, perequazione urbanistica o altri strumenti previsti dalla normativa vigente per favorire il riordino, la riqualificazione ambientale ed architettonica del manufatto e dell'area oggetto di variante.



Disciplina delle attività produttive: turismo

art. 37 Indirizzi per il modello di sviluppo delle risorse turistiche

1. In attuazione delle linee strategiche per il turismo il PTCP riconosce le prevalenti tipologie di utilizzazione ai fini turistici del territorio provinciale e implementa le relazioni interprovinciali, favorendo i collegamenti oltre i confini ed attivando politiche di reciproco scambio condivisibili attraverso progetti di trasformazione e/o innovazione:
 - a) storico-culturale (ville venete, chiese, monumenti, servizi, centri storici, aree archeologiche, valenze paesaggistiche, avvenimenti culturali, ecc.);
 - b) naturalistico-ambientale (parchi, riserve, biotopi, geositi, elementi naturalistici puntuali di pregio, parchi cittadini, giardini, sentieri, piste ciclabili, sentieri, vie d'alta quota, vie ferrate, rifugi, bivacchi, campeggi, ecc.);
 - c) antropico-rurale (prodotti agricoli di pregio, fagiolo di Lamon, mais sponcio, formaggi, allevamenti, aziende agrituristiche, ippica, ecc.);
 - d) sportivo-salutare (piste da sci, impianti sportivi, centri benessere, terme, campi da golf, ecc.);
 - e) congressuale;
 - f) alternativo (volo libero, parapendio, aliante, deltaplano, trekking a cavallo, windsurf, canoa, ecc.).
2. Il PTCP a seguito dell'analisi dell'offerta turistica comunale, , individua nella Tav. C.7 (Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-culturale) per i territori nei quali l'offerta non è ancora sufficientemente sviluppata, le potenziali aree d'interesse in relazione alle quali programmare iniziative di promozione delle risorse presenti:
 - a) Parco Dolomiti Bellunesi;
 - b) Alpe del Nevegal;
 - c) Cansiglio;
 - d) Massiccio del Grappa;
 - e) Vette Feltrine e altopiani;
 - f) Pale di San Martino;
 - g) Tovanella, Valmontina e le Dolomiti del Cadore;
 - h) il confine transfrontaliero (Comelico).
3. Il sistema infrastrutturale esistente e di progetto costituito dalla rete dei percorsi alternativi (ciclabili, escursionistici, ippici, sentieristici, ecc.), ma anche della viabilità principale (mobilità su strada e su ferro), rappresenta l'elemento essenziale di relazione tra i diversi ambiti di tipologia di offerta turistica (a titolo esemplificativo si vedano i percorsi tematici ad oggi sviluppati e promossi di cui alla Tav. C.7 "Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-culturale"). Si dovranno favorire quei percorsi che, collegando i principali centri storici e di pregio e connettendosi contestualmente agli elementi di pregio e alle aree di interesse turistico (anche evidenziati nella Tav. C.7 "Sistema dei siti e delle risorse di maggiore importanza ambientale, territoriale e storico-culturale"), consentono di creare nuove opportunità di sviluppo



locali. Particolare attenzione andrà rivolta alla progettazione dei nodi intermodali a supporto di tale rete, così come definiti dall'art. 51 (Nodi intermodali) delle presenti norme.

art. 38 Disciplina urbanistica delle strutture alberghiere ed extralberghiere

1. All'atto della programmazione e della definizione degli strumenti urbanistici comunali dovrà essere valutata dai Comuni l'offerta di attrezzature ricettive alberghiere e extra alberghiere (così come indicate negli artt. 22 e 25 della L.R. n. 33/2004) attraverso:
 - a) un'attenta ricognizione delle strutture ricettive esistenti individuando quali delle stesse siano ancora attive e quali eventualmente dismesse;
 - b) l'individuazione di aree appropriate e dimensionate alla effettiva e verificata esigenza di nuove strutture ricettive atte a potenziare l'offerta turistica locale, individuando anche opportuni strumenti, pure di carattere convenzionale o negoziale, idonei a garantire l'effettività dell'insediamento ricettivo e la sua continuità nel tempo;
 - c) la rilocalizzazione nelle aree di cui alla precedente lettera b) anche di quelle strutture presenti in altre zone territoriali comunali riconosciute inadeguate con previsione di istituti premiali dal punto di vista edilizio o urbanistico;
 - d) la ricognizione delle tipologie insediative consone alla realizzazione di insediamenti ricettivi atipici o innovativi quale l'"albergo diffuso".
2. Gli strumenti urbanistici favoriranno il ricorso agli istituti premiali quale il credito edilizio (art. 36 della L.R. n. 11/2004 - Riquilibrato ambientale e credito edilizio) in relazione alla riqualificazione dell'offerta turistica con la finalità di incentivare l'uso ricettivo-turistico del patrimonio edilizio esistente.
3. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno individuare strategie di fondo e specifici interventi atti a riequilibrare il rapporto tra la destinazione d'uso residenziale e quella turistica in ordine all'utilizzo del patrimonio esistente e di quello di nuova costruzione, tendendo alla netta separazione tra le due destinazioni d'uso.
4. Laddove gli strumenti urbanistici consentano la trasformazione d'uso di fabbricati a destinazione ricettiva alberghiera in destinazione extra alberghiera o residenziale, una quota parte pari almeno al 30% del volume trasformato dovrà essere destinata a interventi di edilizia residenziale convenzionata (art. 39 della L.R. n. 11/2004 - Cessione di aree per edilizia residenziale pubblica). Per fabbricati di modeste dimensioni i Comuni potranno prevedere una soglia minima volumetrica al di sotto della quale è possibile la monetizzazione del volume da destinare ad edilizia convenzionata.
5. Gli strumenti urbanistici nella trasformazione di aree ed edifici dismessi valuteranno prioritariamente la destinabilità in tutto o in parte degli immobili interessati a funzioni connesse all'offerta turistica ed in particolare a quella ricettiva.



art. 39 Rifugi e bivacchi

1. Il PTCP promuove la valorizzazione della rete di rifugi e bivacchi avendo come obiettivo primario il miglioramento qualitativo della ricettività e fruibilità in ambiente montano.
2. I Comuni definiscono le norme in materia di edilizia riguardanti la realizzazione o ristrutturazione dei manufatti che possono fare parte della suddetta rete prevedendo semplificazioni, anche procedurali, attraverso le Conferenze di servizi e prevedendo specifiche norme che tengano conto delle particolari caratteristiche e dell'uso saltuario di dette strutture.



Disciplina delle attività produttive: commercio

art. 40 Disposizioni generali per lo sviluppo del commercio e ambiti di coordinamento

1. Il PTCP riconosce come elemento strategico dell'assetto del territorio il commercio, come elemento di sviluppo del sistema produttivo ed in particolare per la valenza di servizio alla residenza ed al turismo. I Comuni danno attuazione ai principi ed obiettivi del PTCP mediante la pianificazione urbanistica e commerciale prioritariamente attraverso le azioni di coordinamento di cui all'art. 5 (Disciplina del coordinamento tra Comuni e Provincia all'interno degli ambiti ottimali). Le azioni di coordinamento hanno come oggetto la definizione di omogenei ed equilibrati criteri di insediamento delle attività commerciali. Gli ambiti di cui all'art. 5 (Disciplina del coordinamento tra Comuni e Provincia all'interno degli ambiti ottimali) hanno valenza pure ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 15/2004.
2. Il PTCP indica come strumento di programmazione il *Piano comprensoriale del commercio*, con i seguenti contenuti:
 - a) analisi dell'offerta e della sua strutturazione, analisi della domanda in relazione all'andamento demografico della popolazione, alle presenze turistiche, alla mobilità sul territorio e al pendolarismo;
 - b) dimensionamento;
 - c) progetto di riequilibrio dell'offerta, ripartizione per settori merceologici e distribuzione territoriale (zone) e temporale.
3. Attraverso il Piano sarà valutato l'impatto territoriale ed ambientale degli insediamenti commerciali, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento. Per la valutazione relativa alle medie e grandi strutture di vendita il PTCP rinvia alla DGR n. 569 del 25 febbraio 2005 e s.m.i. È comunque interdetto l'insediamento di attività commerciali lungo la viabilità di interesse provinciale classificata come di I livello nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) del PTCP.
4. In ragione della valenza di servizio alla residenza della attività commerciali, il Piano del commercio sarà armonizzato con i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane.
5. Le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno natura di indirizzo da osservare nella pianificazione urbanistica e commerciale.

art. 41 Ambiti per la pianificazione di grandi strutture di vendita

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 42 (Rivitalizzazione dei centri storici), in esito alle evidenze del Quadro Conoscitivo, il PTCP non individua ambiti per la localizzazione di nuove grandi strutture di vendita.

art. 42 Rivitalizzazione dei centri storici

1. I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica, perseguono l'obiettivo della rivitalizzazione dei centri storici attraverso la riorganizzazione del sistema commerciale ed il recupero edilizio. La previsione di nuovi insediamenti, secondo quanto disposto dal capo VIII della L.R. 15/2004, sarà oggetto di



coordinamento ai sensi dell'art. 5 (Disciplina del coordinamento tra Comuni e Provincia all'interno degli ambiti ottimali).

art. 43 Disposizioni per le medie strutture di vendita e per gli esercizi di vicinato

1. I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica, con le modalità descritte all'art. 40 (Disposizioni generali per lo sviluppo del commercio e ambiti di coordinamento), individuano ambiti idonei all'insediamento delle medie strutture di vendita recependo i seguenti indirizzi:
 - a) il fabbisogno delle superfici di vendita delle medie strutture deve tendenzialmente essere soddisfatto all'interno del tessuto urbano esistente, anche per mezzo di interventi di ristrutturazione urbana;
 - b) per quanto concerne le strutture con tipologia merceologica a grande fabbisogno di superficie, corrispondenti al comma 7 dell'art.7 della L.R. 15/2004, dovranno essere individuate apposti ambiti all'interno delle aree produttive.
2. I Comuni, con le modalità descritte all'art. 40 (Disposizioni generali per lo sviluppo del commercio e ambiti di coordinamento), dovranno favorire l'insediamento degli esercizi di vicinato all'interno dei centri storici e del tessuto urbano esistente, anche per mezzo di interventi di ristrutturazione urbana nei quali sia posta particolare attenzione alla qualità architettonica ed estetica.

art. 44 Disposizioni per gli esercizi polifunzionali nei centri minori

1. I Comuni, in sede di redazione della pianificazione urbanistica, con le modalità descritte all'art. 40 (Disposizioni generali per lo sviluppo del commercio e ambiti di coordinamento), potranno individuare ambiti idonei all'insediamento di esercizi polifunzionali.
2. Per tale insediamento i Comuni potranno prevedere, inoltre, incentivazioni e semplificazioni, anche procedurali, riduzione degli oneri di urbanizzazione nonché il credito edilizio nel caso di interventi di recupero.
3. La Provincia, di concerto con gli Enti locali e le associazioni di categoria, attiva iniziative di sperimentazione di tali esercizi nelle situazioni di maggiore disagio sul territorio.



Disciplina delle attività produttive: energia

art. 45 Indirizzi energetici provinciali

1. In sede di revisione del proprio regolamento edilizio i Comuni recepiscono le indicazioni contenute nell'allegato B.2.18 (Linee Guida per un regolamento edilizio tipo finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale): esse possono essere specificate in indirizzi più dettagliati in base al tipo di intervento ed alla specificità locale.
2. I Comuni promuovono, inoltre, incentivi (volumetrici, riduzione degli oneri urbanizzazione o del costo di costruzione) per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici anche secondo le indicazioni contenute nell'allegato B.2.18 (Linee Guida per un regolamento edilizio tipo finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale).
3. I Comuni verificano l'attuazione delle norme comunitarie (2002/91/CE) e nazionali (D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.) relativamente alle quote di energie rinnovabili da prevedere negli interventi edilizi.
4. Negli interventi finalizzati alla produzione di energia, laddove l'utilizzo delle fonti energetiche dovesse interessare più Comuni, si dovrà ricorrere allo strumento dell'accordo di programma di cui all'art. 58 (Accordo di programma) con applicazione della perequazione territoriale.

art. 46 Coordinamento della rete energetica

1. La Provincia promuove il coinvolgimento di una pluralità di soggetti quali gestori di servizi pubblici e privati, Enti locali e di bacino per il coordinamento di politiche comuni per una gestione delle fonti energetiche, anche rinnovabili, a livello provinciale.
2. La concertazione dovrà trovare concreta attuazione nella redazione del Piano Energetico Provinciale (PEP) che, in accordo con la pianificazione energetica statale e regionale, provvederà a promuovere:
 - a) la divulgazione di una cultura sul risparmio energetico attraverso molteplici interventi che spazieranno da un uso più razionale degli impianti tecnologici alla diffusione della cogenerazione e del teleriscaldamento, alla ottimizzazione energetica, alla certificazione energetica in campo edilizio, ecc.;
 - b) la realizzazione di impianti per l'utilizzo delle diverse energie rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, biomasse, idroelettrico, geotermico, eolico), facendo proprio l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale così che l'energia prodotta sia disponibile prioritariamente per gli utenti prossimi al luogo di installazione dei nuovi impianti, mentre la biomassa dovrà provenire preferibilmente dalla filiera locale;
 - c) criteri di dimensionamento e localizzazione dei nuovi impianti che soddisfino il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesaggistico e la produzione energetica, anziché



l'ottimizzazione della sola produzione;

- d) la verifica, anche attraverso l'uso di idonei indicatori ambientali di cui all'art. 67 (Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica), che le previsioni di piano contribuiscano a diminuire le pressioni esercitate sulle diverse risorse non rinnovabili e a migliorare lo stato delle risorse ambientali, sia all'interno che all'esterno del territorio provinciale;
- e) lo sviluppo di risorse energetiche locali, quali quelle rinnovabili e quelle derivanti dai rifiuti anche a valle della raccolta differenziata nei cicli urbani;
- f) lo sviluppo, l'innovazione tecnologica e gestionale per la produzione, distribuzione e consumo dell'energia;
- g) la minimizzazione dell'impatto ambientale dell'attività di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia nonché la sostenibilità ambientale e l'armonizzazione di ogni infrastruttura energetica con il paesaggio e il territorio circostante.



CAPO V - Sistemi Infrastrutturali e delle Reti di Comunicazione

art. 47 Disposizioni generali per la rete della mobilità

1. Il PTCP indica nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) le previsioni dei nuovi tracciati, degli ampliamenti, dei potenziamenti e degli interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie di interesse sovra-comunale e della rete ferroviaria. I Comuni nell'adeguamento al PTCP dei propri strumenti urbanistici dovranno recepire le previsioni del sistema delle infrastrutture.
2. Nuove previsioni o nuove attuazioni di viabilità comunale destinate a collegarsi o comunque ad interessare la rete prevista alla Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) del PTCP dovranno essere verificate quanto alla loro coerenza e funzionalità con il sistema del PTCP attraverso apposito accordo di programma.
3. Dalla data di adozione del PTCP i Comuni non possono adottare varianti ai PAT e ai PATI che contengano previsioni non compatibili con le indicazioni della Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale).
4. I Comuni, in sede di pianificazione, devono individuare gli insediamenti ad alto potenziale di attrazione di domanda di trasporto, e le aree residenziali ad alto potenziale di generazione di domanda di trasporto. Per tali aree gli strumenti di pianificazione dovranno favorire sistemi di trasporto collettivo e pubblico, ove possibile su rotaia, anche attraverso l'individuazione di interventi specifici e comunque assicurando che le previsioni insediative siano assistite da adeguate infrastrutture.
5. Il PTCP si adegua ai programmi regionali in materia di viabilità con particolare riferimento al prolungamento dell'autostrada A27 e agli interventi previsti nei Piani triennali della viabilità di interesse regionale.

art. 48 Classificazione funzionale della rete stradale

1. La Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) individua anche i livelli funzionali della viabilità sovra-comunale, pure ai sensi e per gli effetti del DM 5.11.2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
2. La classificazione dovrà essere rispettata in sede sia di formazione degli strumenti urbanistici comunali e di pianificazione in genere, sia di attuazione e di gestione della viabilità.
3. I Comuni potranno proporre la ridefinizione dei livelli funzionali, nel rispetto degli obiettivi generali del presente Piano e di quelli specifici del sistema.



art. 49 Disposizione sulla progettazione e costruzione delle infrastrutture lineari

1. In sede di progettazione di nuove infrastrutture lineari o intersezioni stradali ed in sede di adeguamento di infrastrutture o intersezioni esistenti dovranno essere garantiti:
 - a) gli opportuni percorsi ciclabili protetti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992;
 - b) l'adeguamento delle infrastrutture di supporto al trasporto pubblico locale (fermate, aree logistiche) che dovessero eventualmente interferire con il progetto.

art. 50 Rete ferroviaria

1. I Comuni interessati da nuovi tracciati ferroviari e dalla previsione del servizio ferroviario metropolitano individuati nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) dovranno coordinarsi, in occasione della pianificazione, o comunque su iniziativa dell'Amministrazione regionale e provinciale, anche tramite accordo di programma, per l'individuazione di aree strategiche destinate alle strutture di supporto al sistema ferroviario, quali spazi per la logistica, aree di parcheggio scambiatore, relativi accessi e quant'altro necessario.
2. La rappresentazione cartografica di tali infrastrutture costituisce esclusivamente un'indicazione rispetto all'ubicazione effettiva dei tracciati, i quali andranno definiti e valutati, d'intesa con la Regione e i Comuni, nella fase di studio di fattibilità nonché di progettazione preliminare e definitiva.

art. 51 Nodi intermodali

1. Il PTCP individua nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) i nodi intermodali nei quali realizzare l'inter-scambio fra sistemi di trasporto pubblici e privati, ivi comprese la mobilità ciclabile e pedonale. I Comuni interessati da tale previsione dovranno individuare nei propri strumenti di pianificazione le aree da destinare a questa funzione.
2. Il piano individua tre tipologie di nodo intermodale:
 - a) Nodi di interscambio ferro-gomma: rappresentano le aree logistiche con la funzione prevalente di effettuare lo scambio di merci e persone tra ferrovia, trasporto pubblico locale e trasporto privato;
 - b) Nodi di interscambio gomma-gomma (autoporti, ecc.): di estensione minore rispetto ai primi, hanno la funzione prevalente di scambio fra trasporto privato su gomma e trasporto pubblico su gomma, sia per la movimentazione delle merci sia per la mobilità di passeggeri; la funzione di autoporto è demandata ai nodi di interscambio ferro-gomma citati alla lettera precedente;
 - c) Parcheggi scambiatori: di estensione minore rispetto ai nodi descritti alle lettere precedenti, essi hanno la principale funzione di realizzare l'interscambio fra trasporto su gomma, sia pubblico sia privato, con particolare attenzione alla mobilità turistica (mobilità ciclopedonale, impianti di risalita, sentieristica).



3. La rete dei nodi intermodali dovrà integrarsi pure con la previsione di centro logistico di cui all'art. 34 (Poli produttivi di salienza provinciale in ambiti di fragilità ambientale).

art. 52 Trasporto pubblico locale

1. I Comuni pianificano il servizio di trasporto pubblico locale assumendo come riferimento i contenuti del "Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale" della Provincia di Belluno, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46/386 del 25.06.2003.

art. 53 Impianti di risalita

1. La localizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento degli esistenti dovrà rispettare le previsioni della programmazione regionale (Piano Neve) ed essere supportata:
 - a) dall'esistenza di un comprensorio o di un sistema di impianti di riferimento adeguato in termini sia di utenti che di sostenibilità dei costi indotti;
 - b) da una adeguata offerta ricettiva e di servizi al turismo, valorizzando e razionalizzando il patrimonio edilizio esistente e favorendo nelle località di consolidata vocazione turistica la riqualificazione e l'ammmodernamento delle strutture ricettive e dei servizi;
 - c) dalla coerenza con il sistema infrastrutturale di cui al presente capo;
 - d) da un apposito studio delle caratteristiche climatiche del sito (piovosità, temperature) evitando dispersione e perdita di risorse economiche e ambientali;
 - e) da un adeguato studio di fattibilità dell'approvvigionamento idrico per l'innevamento artificiale;
 - f) da un adeguato rapporto tra le portate degli impianti e le superfici delle piste, ai fini della sicurezza oltre che dei costi,;
 - g) da concrete valutazioni economiche anche di lungo periodo, individuando inoltre i bacini di utenza;
 - h) da apposito progetto di monitoraggio e di informazione sulle presenze anche ai fini della pianificazione territoriale;
 - i) da opportuni piani per la dismissione degli impianti a fine esercizio, od obsoleti o comunque non sostenibili dal punto di vista economico e ambientale.

art. 54 Aeroporti, eliporti e aviosuperfici

1. Il PTCP individua nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) l'area aeroportuale (Aeroporto Civile di Belluno), le aviosuperfici e gli eliporti in essere e da potenziare sul territorio provinciale conformemente anche a quanto stabilito dalla normativa regionale di settore.
2. Gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati provvedono a disciplinare le modalità di gestione e, dove previsto, di riorganizzazione di tali aree e degli spazi circostanti, con particolare attenzione alla loro connessione alla rete dei trasporti di interesse sovracomunale.



art. 55 Mobilità ciclistica e pedonale

1. Il PTCP individua nella Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) i tracciati degli itinerari ciclabili di interesse sovra-comunale. I Comuni nell'adeguamento al PTCP dei propri PAT/PATI dovranno recepire ed attuare in via prioritaria le previsioni di tali itinerari. È possibile proporre modifiche ai tracciati previsti a condizione che siano assicurate le funzioni di collegamento indicate nel PTCP e che sia comprovato che tali modifiche costituiscono un miglioramento dell'opera sotto i profili funzionale ed ambientale.
2. I Comuni nei propri strumenti urbanistici attuativi dovranno definire la rete dei percorsi ciclabili e pedonali di livello comunale con lo scopo di correlare prioritariamente la rete ciclabile sovra-comunale (provinciale, regionale, nazionale e internazionale):
 - a) alle stazioni ferroviarie e fermate principali del trasporto collettivo extraurbano;
 - b) ai servizi urbani di base, con particolare riferimento a scuole, centri civici e sociali, complessi commerciali;
 - c) ai parchi urbani e complessi sportivi;
 - d) ai centri direzionali e aree produttive.
3. I Comuni, in fase di progettazione di nuovi interventi viabilistici per i quali sia prevista per legge la realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili (possibilmente in sede propria), dovranno considerare la possibilità del loro collegamento funzionale alla rete ciclabile esistente anche prevedendo, ove necessario, piste parallele, sottopassi o sovrappassi, ecc.

art. 56 Sviluppo dei servizi telematici

1. Il PTCP riconosce come strategico l'obiettivo di una accelerazione dello sviluppo dei servizi telematici e delle reti immateriali nel territorio provinciale, intendendo favorire il più vasto e libero accesso alle moderne tecnologie e infrastrutture di comunicazione e di conoscenza.
2. A tale fine la Provincia promuove iniziative finalizzate a conoscere:
 - a) la situazione dettagliata della distribuzione della rete dei servizi telematici sul territorio individuando le aree di forte criticità scoperte (aree urbane, aree industriali/artigianali, aree a valenza turistica);
 - b) le esigenze espresse dai soggetti pubblici e dalla domanda privata (comunità locali, famiglie, imprese).
3. La Provincia promuove un coordinamento con i Comuni ed i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione e gestione delle reti che avrà lo scopo di:
 - a) individuare le priorità di azione, i tempi e i soggetti coinvolti per l'implementazione delle reti telematiche sul territorio provinciale;
 - b) favorire la realizzazione di una infrastruttura a banda larga a livello di comunità locali, applicando il principio del partenariato pubblico-privato e tendo conto della parità di accesso al servizio;
 - c) evitare la frammentazione degli interventi e la duplicazione delle infrastrutture esistenti, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle esigenze degli utenti.



IV PARTE: DISCIPLINA DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL PTCP

art. 57 Disciplina della copianificazione

1. Per la formazione dei PAT/PATI può essere attivata una procedura di pianificazione concertata tra Comuni e Provincia ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004.
2. L'accordo di pianificazione conterrà al proprio interno, tra l'altro, la definizione delle procedure e delle relative fasi, con pre-determinazione dei tempi ritenuti necessari per l'approvazione degli strumenti urbanistici. Lo stesso determinerà la priorità delle procedure e tenderà anche alla loro semplificazione e all'effettiva riduzione dei tempi del procedimento, sulla base delle reali esigenze degli ambiti territoriali interessati.
3. In particolare le Amministrazioni copianificanti:
 - a) rendono disponibili i dati, le banche dati informatiche e la documentazione inerente il territorio e lo stato della pianificazione in loro possesso, nonché eventuali studi ed altro materiale conoscitivo che possa essere di supporto alla redazione dei documenti del PAT/PATI ed al loro aggiornamento;
 - b) definiscono dei momenti di "raccordo" significativo concordando un adeguato numero di incontri tra struttura comunale e provinciale durante il processo di copianificazione;
 - c) garantiscono in ogni fase del processo di copianificazione la coerenza e la rispondenza degli obiettivi del PAT/PATI con il PTCP.

art. 58 Accordo di programma

1. Indipendentemente dall'accordo di pianificazione, per concordare obiettivi e scelte di sviluppo territoriale e urbanistico a scala sovracomunale, può essere promosso un "accordo di programma" ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 11/2004 per favorire la copianificazione e la condivisione delle scelte progettuali ed urbanistiche.
2. Nella definizione dell'accordo di programma cui partecipano tutti gli Enti territoriali interessati, l'Amministrazione procedente può altresì far intervenire altre Amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nulla osta e/o specifici atti di assenso o comunque coinvolte o interessate nell'esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. Qualora ritenuto opportuno, in relazione agli specifici contenuti dell'accordo di programma, l'Amministrazione procedente può attivare una specifica concertazione con le associazioni economiche, sociali e di categoria, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche in linea con i principi della concertazione previsti dall'art. 3 della L.R. n. 11/2004.

art. 59 Disciplina della perequazione territoriale

1. La Provincia, nella partecipazione alla pianificazione e gestione territoriale ed urbanistica, persegue e promuove l'obiettivo della perequazione territoriale in particolare per gli interventi di trasformazione del territorio di



rilievo strategico o comunque involgenti problematiche con significativi effetti sovracomunali dal punto di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico, della viabilità o delle infrastrutture nonché per gli interventi di potenziamento, riconversione e riqualificazione dei poli produttivi.

2. La perequazione territoriale mira al riequilibrio ed alla redistribuzione dei benefici e costi monetari tra i territori e le comunità interessate derivanti dalle scelte pianificatorie e dagli specifici interventi di cui sopra ed è costituita da accordi atti a definire tra le Amministrazioni, Enti e soggetti coinvolti, le strategie comuni, gli impegni reciproci, i tempi e le modalità d'attuazione delle previsioni urbanistiche e delle altre azioni di valenza ambientale, economica e sociale in ambito sovracomunale.
3. La perequazione territoriale si attuerà con la costituzione di un "fondo di compensazione" e attraverso fasi procedurali costituite di regola dai seguenti momenti:
 - a) individuazione di una problematica di livello sovra-comunale involgente esternalità (positive e negative) con implicazioni economico finanziarie dirette, indirette e indotte ricadenti sui bilanci delle Amministrazioni locali interessate;
 - b) individuazione delle Amministrazioni, Enti e soggetti chiamati a partecipare all'attuazione del progetto di trasformazione territoriale e al finanziamento del connesso fondo di compensazione con distinzione dei livelli corrispondenti alle misure di effettiva partecipazione dei vari soggetti alla realizzazione del progetto stesso;
 - c) costituzione di un fondo di compensazione, finanziato con le maggiori risorse derivanti ai Comuni direttamente interessati dall'intervento per effetto di contributi concessori e oneri di urbanizzazione, gettiti tributari quali ICI, TARSU, addizionale IRPEF e altri indotti dalla trasformazione territoriale e dalle relative attività, con ulteriori contributi e apporti finanziari stabiliti dai Comuni o negoziati con i soggetti privati promotori degli interventi nonché con eventuali ulteriori risorse integrative derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e servizi utili alle aree interessate dagli interventi, anche in ambiti comunali diversi;
 - d) attuazione del progetto, articolata per fasi temporali, con monitoraggio degli effettivi movimenti finanziari, loro corrispondenza alle previsioni ed eventuali aggiustamenti delle stesse.
4. Quanto precede sarà disciplinato, volta a volta, da un apposito accordo di programma tra le Amministrazioni interessate, anche ai sensi del precedente art. 58 (Accordo di programma) che stabilirà tra l'altro:
 - a) le modalità di utilizzo delle risorse fatte confluire nel fondo e la gestione del fondo stesso;
 - b) l'individuazione degli insediamenti che generano le risorse da conferire;
 - c) la specificazione della tipologia ed entità delle risorse conferende;
 - d) le forme e le attività di monitoraggio sugli introiti e sul loro trasferimento al fondo di compensazione.
5. L'accordo di programma stabilirà altresì la destinazione e l'utilizzazione delle risorse del fondo che dovranno comunque essere prioritariamente devolute:
 - a) alla costruzione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per la sostenibilità ambientale dell'intervento;



- b) alla costruzione delle opere di livello sovra-comunale;
 - c) alla costruzione delle opere di valenza meramente comunale aventi pertanto carattere compensativo;
 - d) alla distribuzione fra i Comuni aderenti all'accordo delle risorse finanziarie residue agli interventi che precedono o comunque secondo i tempi previsti dall'accordo stesso, da ripartire sulla base di parametri oggettivi quali popolazione residente, superficie territoriale e altri significativi.
6. La Provincia, infine, favorisce il ricorso alla perequazione territoriale per la realizzazione di progetti o interventi riguardanti sia le attività produttive sia le infrastrutture aventi dimensioni sovra-provinciali che producono effetti al di fuori dei limiti amministrativi, andando ad interessare comunità ubicate in territori contermini. In tal caso le forme e le concrete modalità con cui applicare la perequazione territoriale verranno definite d'intesa con le Amministrazioni delle Province interessate.
7. Ulteriori indicazioni sulle modalità applicative dell'istituto della perequazione territoriale sono definite dall'allegato B.2.17 (Strumenti per l'applicazione della perequazione territoriale).

art. 60 Redazione di PAT e PATI in forma semplificata

1. Per i Comuni di cui all'allegato B.2.9 (Elenco dei Comuni i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata) il PAT, se formato in copianificazione con la Provincia, può essere redatto in forma semplificata ai sensi della lettera o) comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 11/2004.
2. Il PAT semplificato è costituito dal recepimento delle previsioni del PTCP e il loro trasferimento alla scala comunale e dalla individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) con le rispettive caratterizzazioni funzionali prevalenti e di capacità edificatoria.

art. 61 Attuazione diretta del PTCP da parte dell'Ente Provincia e coordinamento per la progettazione strategica

1. Premessa la fondamentale funzione del PTCP di coordinamento delle azioni ritenute strategiche atte a riconoscere l'identità territoriale e anche di sviluppo socio-economico e culturale della Provincia, la Tav. C.6 (Carta delle azioni strategiche) rappresenta graficamente ed elenca nell'allegato B.2.10 (Elenco dei Progetti Strategici) i progetti strategici destinati a dare attuazione a quanto precede.
2. I Comuni nella redazione degli strumenti di pianificazione loro affidati dovranno tener conto dei temi strategici e ricercare il confronto e la collaborazione fattiva anche tramite il coordinamento della Provincia, operando motivate scelte conseguenti e coerenti con la finalità generale di cui al comma che precede nonché, per quanto possibile, con i singoli progetti.
3. La Provincia può promuovere e favorire le opportune intese e accordi con le Amministrazioni interessate, anche di Province e/o Stati contermini, dai progetti strategici provinciali.



4. L'elencazione dei progetti strategici contenuta negli elaborati del Piano è suscettibile di modifiche e aggiornamenti, anche su proposta dei Comuni ed altri soggetti portatori d'interessi, che saranno approvati dal Consiglio Provinciale senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP.



V PARTE: DISCIPLINA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI COMUNALI

art. 62 Approvazione di PAT e PATI

1. In caso di copianificazione con la Provincia, l'approvazione del PAT/PATI o di loro varianti avviene ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004.
2. In assenza di copianificazione con la Provincia, l'approvazione del PAT/PATI o di loro varianti è effettuata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004.

art. 63 Valutazione Tecnica Provinciale (VTP) e attività istruttoria

1. La Provincia disciplina l'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Ente in materia di pianificazione territoriale e di governo del territorio assicurando:
 - a) il coinvolgimento nell'attività istruttoria degli Uffici provinciali interessati;
 - b) la partecipazione all'attività istruttoria dei soggetti proponenti.
2. La valutazione e la verifica di coerenza col PTCP degli strumenti di pianificazione avverrà attraverso la redazione di un'apposita Valutazione Tecnica da parte di un gruppo istruttorio provinciale.
3. Le modalità e le procedure relative a quanto previsto dal presente articolo, verranno stabilite dalla Giunta provinciale con apposito provvedimento entro tre mesi dall'approvazione del Piano provinciale.



VI PARTE: NORME TRANSITORIE E PROCEDIMENTALI

art. 64 Disciplina dell'attività di pianificazione nelle more dell'approvazione e salvaguardia del PTCP

1. Al fine della salvaguardia del PTCP, a decorrere dalla data della sua adozione e delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore e, comunque, non oltre cinque anni dall'adozione stessa, opera il regime di salvaguardia degli strumenti di pianificazione di cui alla L. 3 novembre 1952, n. 1902.
2. Per i PAT/PATI in corso di formazione ai quali la Provincia partecipa con accordo di pianificazione intercorso precedentemente all'adozione del PTCP si addiverrà entro 3 mesi dall'adozione stessa a una verifica di coerenza dei PAT/PATI con le previsioni del PTCP e all'individuazione delle eventuali misure e adeguamenti necessari per rendere compatibili gli strumenti.

art. 65 Disciplina dell'aggiornamento e adeguamento del PTCP e correzione di errori materiali

1. Il PTCP ha valore a tempo indeterminato.
2. Non costituiscono varianti al PTCP e quindi non sono soggette alle relative procedure:
 - a) le modifiche alle previsioni infrastrutturali di cui alla Tav. C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) ed ai relativi tracciati, derivanti dall'approfondimento progettuale delle medesime previsioni, purché siano approvate dagli organi di competenza d'intesa con la Provincia;
 - b) le scelte pianificatorie all'interno di strumenti urbanistici (PAT/PATI) concertati ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 11/2004, che costituiscano approfondimento sul territorio delle scelte progettuali del PTCP e che comportino variazioni non in contrasto con gli obiettivi e le politiche della pianificazione provinciale;
 - c) le variazioni di adeguamento a sopravvenute disposizioni normative o ad atti amministrativi di maggior specificazione;
 - d) Piani di settore di competenza della Provincia;
 - e) l'aggiornamento dei dati e delle informazioni di analisi dello stato di fatto del territorio e dell'ambiente provinciale, contenuti nel Quadro Conoscitivo del PTCP;
 - f) le interpretazioni autentiche alle presenti norme e agli altri elaborati date dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 66 (Gestione del PTCP e strumenti informativi e procedurali), su conforme parere dell'Ufficio di Piano.
3. Le correzioni al presente PTCP conseguenti ad errori materiali sono apportate dal Presidente della Provincia, su parere dell'Ufficio di Piano.
4. Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, i PAT/PATI possono contenere proposte di modificazione al PTCP. In tal caso la procedura di approvazione è quella prevista dal comma 11 dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004.



art. 66 Gestione del PTCP e strumenti informativi e procedurali

1. L'Ufficio di Piano, costituito per la gestione, attuazione e aggiornamento del PTCP, verifica la congruenza al PTCP dei Piani di settore provinciali, esprime i pareri di compatibilità col PTCP dei PAT/PATI e delle loro varianti, monitora l'evoluzione degli strumenti urbanistici comunali.
2. L'Ufficio di Piano, se richiesto, interpreta, anche sotto forma di appositi pareri e circolari, le presenti norme. Tali interpretazioni possono acquisire valore d'interpretazione autentica laddove la stessa sia approvata con apposita deliberazione del Consiglio Provinciale.
3. L'Ufficio di Piano si avvale dei seguenti strumenti informativi e procedurali:
 - a) il sistema informativo del PTCP, pubblicato su Internet e su Intranet provinciale, entro sei mesi dall'approvazione del Piano;
 - b) il Sistema Informativo Territoriale (SIT) provinciale, finalizzato alla raccolta e registrazione di elementi conoscitivi e all'elaborazione cartografica ed alfanumerica di dati territoriali di supporto alle attività di pianificazione, progettazione, programmazione dei settori della Provincia;
 - c) l'Osservatorio Provinciale Permanente sulla Pianificazione, istituito entro tre mesi dall'approvazione del Piano, dislocato presso l'Ufficio di Piano e finalizzato:
 - alla verifica dell'efficacia dei piani per mezzo di indicatori di risultato individuati secondo il metodo esemplificato nell'allegato B.2.11 (Osservatorio Provinciale Permanente sulla Pianificazione);
 - alla redazione di una relazione biennale sullo stato della pianificazione provinciale da trasmettere alla Giunta Provinciale;
 - all'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTCP con il contributo del SIT Provinciale;
 - a proporre varianti al PTCP motivate dal monitoraggio e dall'aggiornamento del quadro conoscitivo.
4. Le finalità dell'Osservatorio sono perseguite con la definizione di accordi e protocolli di coordinamento degli Uffici provinciali (Ufficio Statistica, CED, e altri Uffici coinvolti nell'attività pianificatoria) e di altri Enti e soggetti che effettuano la raccolta di dati idonei alla comprensione dei fenomeni in atto sul territorio.

art. 67 Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica

1. Al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.
2. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali con i relativi indicatori da monitorare sono le seguenti:
 - a) Indicatori significativi per il monitoraggio. Sono gli indicatori che più di altri "misurano" l'efficacia dell'attuazione del Piano e per i quali esistono già protocolli di raccolta da parte dell'Agenzia ambientale regionale



(ARPAV) e del sistema informativo regionale (SISTAR). Si prende come riferimento il set di indicatori usati nel Quadro Conoscitivo per la lettura dello scenario attuale del territorio. Tutti gli indicatori avranno una frequenza di revisione dell'indice annuale, salvo diversa prescrizione dovuta a normative specifiche (esempi: Polveri sottili: n. di superamenti soglia di attenzione annua).

1. Aria

- 1.1 Biossido di Zolfo
- 1.2 Ossidi di Azoto
- 1.3 Ossidi di Carbonio
- 1.4 Ozono
- 1.5 Polveri sottili
- 1.6 Idrocarburi policiclici aromatici
- 1.7 Benzene
- 1.8 Idrocarburi non metanici
- 1.9 Piombo

2. Risorsa Acqua

2.1 Qualità

- 2.1.1 Livello di inquinamento da macrodescrittori
- 2.1.2 Indice Biotico Esteso
- 2.1.3 Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali
- 2.1.4 Stato ecologico dei corsi d'acqua
- 2.1.5 Stato ambientale dei corsi d'acqua

2.2 Gestione

- 2.2.1 Fonti di approvvigionamento potabili (n.)
- 2.2.2 Fonti di approvvigionamento industriale (n.)
- 2.2.3 Deflusso Minimo Vitale (applicazione del nuovo metodo di calcolo)

3. Suolo

- 3.1 Consumo di Superficie Agricola Utile (ha)

4. Infrastrutture/Mobilità

4.1 Trasporto privato

- 4.1.1 Offerta trasporto privato (rete stradale) (km/tipologia stradale)
- 4.1.2 Incidentalità stradale (n/100)
- 4.1.3 Traffico Medio Diurno (TDM) (n. veic./tratta stradale)
- 4.1.2 Traffico Giornaliero Medio (TGM) (n. veic./tratta stradale)

4.2 Trasporto pubblico

- 4.2.1 Offerta trasporto pubblico (rete ferroviaria) (km)
- 4.2.2 Bacino utenza trasporto pubblico (autocorse) (n. ab.)
- 4.2.3 Numero passeggeri autocorse (pass)
- 4.2.4 Riempimento medio chilometrico (pass./veh)

4.3 Altre infrastrutture

- 4.3.1 Reti per la telefonia e la telematica (km)
- 4.3.2 Reti energetico-ambientali (km)
- 4.3.3 Rete ciclabile (km)

5. Coordinamento

- 5.1 Numero di Comuni in co-pianificazione con la Provincia
- 5.2 Numero di Comuni che hanno adeguato il proprio PAT al PTCP

b) Rapporto con gli altri Piani di Monitoraggio (PTRC/PATI/PAT). Per la formulazione del piano di monitoraggio, oltre a tenere conto degli obiettivi del presente Piano e delle criticità ambientali presenti, occorrerà rapportarsi con gli altri Piani di Monitoraggio relativi agli



strumenti territoriali (PTRC/PATI/PAT) che operano sullo stesso territorio, al fine di un'economia di scala e di univoca interpretazione delle tendenze in atto.

Macrosettore	Indicatore di derivazione PTRC per il territorio bellunese
Emissioni di gas climalteranti	<ul style="list-style-type: none"> Emissioni di gas serra complessive e da processi energetici t ci CO₂ eq/anno evitate
Energia	<ul style="list-style-type: none"> Energia da fonti rinnovabili: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Produzione di energia elettrica per fonte; ➤ Produzione di energia elettrica da co-generazione; ➤ Potenza elettrica installata di impianti che usano fonti rinnovabili MWh; ➤ Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili MWh/anno; ➤ Capacità produttiva di energia termica da fonti rinnovabili in MWt installati; Produzione di energia termica da fonti rinnovabili MWt/anno.
	<ul style="list-style-type: none"> Consumi energetici: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Consumi finali di energia elettrica per settore economico; ➤ Consumi finali e totali di energia per settore.
Trasporti	<ul style="list-style-type: none"> Passeggeri trasportati per vettore.
Qualità dell'aria	<ul style="list-style-type: none"> Consumi di NOx complessive e da processi energetici; Consumi di SOx complessive e da processi energetici; Qualità dell'aria ambiente: classificazione del territorio, numero di superamenti dei limiti.
Biodiversità, geodiversità e paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> Stato di conservazione dei SIC/pSIC interessati; Numero di Geositi; Funzionalità della rete ecologica.
Litosfera e pedosfera (Suolo e sottosuolo)	<ul style="list-style-type: none"> Aree antropizzate di dissesto idrogeologica e in aree a rischio di frana; Entità degli incendi boschivi; Uso del suolo; Superficie forestale; Perdita di qualità agronomica dei suoli; Aree dedicate alla rete ecologica dal PTCP, suddivise per comune.
Risorse idriche	<ul style="list-style-type: none"> Uso delle risorse idriche; Volume derivato dai corsi d'acqua a fini idroelettrici; Prelievi di acque sotterranee.
Inquinanti pericolosi, pesticidi e sostanze chimiche	<ul style="list-style-type: none"> Siti contaminati bonificati (area totale e area per anno); Aziende a rischio di incidente rilevante; Distribuzione per uso agricolo di fertilizzanti.
Inquinamento elettromagnetico	<ul style="list-style-type: none"> Superamento dei limiti per i campi elettrici e magnetici prodotti da elettrodotti, azioni di risanamento.;
Gestione dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> Rifiuti urbani e percentuale di raccolta differenziata; Quantità di rifiuti avviati a recupero energetico;



	<ul style="list-style-type: none">• Quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti.
Economia	<ul style="list-style-type: none">• Prodotto interno lordo;• PIL corretto e contabilità verde;• Aziende e unità locali per il primario, il secondario, il terziario.

Questi ulteriori indicatori verranno monitorati con cadenza massima triennale e comunque nel caso di varianti al PTCP, dove il relativo Rapporto Ambientale dovrà riportare i valori di popolamento disponibili alla data della variante. Il Piano di Monitoraggio dei PATI/PAT dovrà uniformarsi a questo del PTCP, ossia integrare gli indicatori di area vasta del PTCP con indicatori locali, con il compito di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PATI/PAT nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive. I Comuni, in sede di adozione del PI o di sue varianti, dovranno riportare lo stato degli indicatori previsti nel piano di monitoraggio del proprio territorio. L'amministrazione provinciale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvedendo a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano. Nella fase di attuazione del PTCP tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

art. 68 Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano

1. I Comuni e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del PTCP, per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistici, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:
 - a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
 - b) difendere il suolo dai processi di erosione;
 - c) tutelare le specie protette;
 - d) aumentare la diversità biologica;
 - e) tutelare la salute umana;
 - f) tutelare il patrimonio agricolo e forestale;
 - g) aumentare la qualità paesaggistica del territorio provinciale;
 - h) tutelare gli ecosistemi.

art. 69 Prescrizioni per la valutazione dell'incidenza che l'attuazione del Piano potrebbe avere sui SIC e le ZPS

1. Siano rispettate e tutelate le "invarianti a valenza naturalistica" così come individuate ed elencate a pag. 140 e 141 della relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale.



2. Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive.
3. Siano conservate le formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua.
4. I PAT/PATI dovranno contenere le seguenti prescrizioni:
 - a) la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
 - b) sia rispettato ed attuato quanto indicato nel capitolo "8 Misure di accompagnamento progettuale previste in sede di screening per sostenere la qualità ambientale", per quanto concerne le "opere di sostegno ecologico ed ambientale" e tali opere contengano comunque, come previsto dalla Direttiva Habitat 42/93/CEE, la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.



GLOSSARIO

Sistema delle Fragilità

Aree di debris-flow: Si tratta di aree definite dal manifestarsi di fenomeni di trasporto solido di tipo prevalentemente gravitativo e/o di trasporto in massa e/o torrentizio, identificate da superfici non di rado incanalate a seguire la conformazione orografica, comunque con possibilità di esondazione del trasporto solido.

Talora per la posizione orografica ubicata alla base di pareti subverticali che convogliano l'apporto eccezionale di piogge in occasione di fenomeni temporaleschi o eccezionalmente localizzati e concentrati, i solchi erosivi, le falde detritiche e le aree di conoide costituiscono aree potenzialmente soggette alla saturazione dei terreni con la conseguente formazione di colate detritiche (debris-flow).

Sistema Ambientale e Paesaggistico

Sistema semi-naturale: in ecologia, area di origine antropica, ma caratterizzata da alti livelli di biodiversità o di valore culturale e scenico, la cui conservazione richiede il mantenimento di una gestione tradizionale (ad esempio prati e pascoli montani, castagneti).

Albero habitat: albero che grazie alle sue caratteristiche fisiche o biologiche funge da habitat per numerose o particolari specie o numerosi individui animali o vegetali (ad esempio albero con cavità idonee alla nidificazione, albero senescente o di grandi dimensioni, albero con rami utilizzati come posatoi dagli uccelli).

Albero monumentale: albero dalle dimensioni e dall'età eccezionali rispetto alla media, di notevole valore storico e paesaggistico.

Opere di sostegno ecologico ed ambientale: ogni intervento strutturale e non strutturale destinato al mantenimento di condizioni di ambiente e di territorio confacenti alla vita di piante e animali e delle relative comunità.

Invarianti: ambiti ed elementi del territorio di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, naturalistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica che più contribuiscono a dare specificità al paesaggio bellunese e che ad esso conferiscono pregio sotto il profilo naturale, scenico e culturale.

Iconema: visione scenografica dell'immaginario collettivo. Paesaggio rappresentativo degli elementi identitari.

Land-marker: elementi fisici del territorio che costituiscono segni ricorrenti e caratterizzanti il paesaggio, quali alberi monumentali e geositi.



Geosito: eccezionalità naturali che per la loro peculiarità geologica, naturalistica, paesaggistica e morfologica rendono singolari zone e località del territorio amplificandone la valenza ambientale e l'attrattiva. Si tratta di elementi puntuali, lineari, areali del paesaggio estremamente affascinanti sia per il valore scientifico che sia per la bellezza delle forme, talora curiose, talora bizzarre, talora assolutamente incredibili che testimoniano di importanti processi geologici e geomorfologici dell'evoluzione della terra.

Sistema Insediativo

Perequazione ambientale: si tratta di una specificazione, riferita al territorio rurale, degli strumenti più generalmente previsti sotto la voce della perequazione territoriale. La perequazione ambientale è un principio che dovrebbe guidare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio. Con il meccanismo della perequazione ambientale, gli oneri ambientali che obbligano alla realizzazione di misure compensative dell'urbanizzazione che vanno a beneficio di più Comuni, dovrebbero essere ripartiti equamente tra i Comuni beneficiari.